

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge del deputato Brofferio per modificazioni all'articolo 189 del Codice di procedura criminale — Relazione sul progetto di legge per un credito al ministro della guerra, relativo alla fabbricazione della polvere — Relazione sul progetto di legge per una tassa sui corpi morali e sulle manimorte — Mozione del deputato Bastian sull'ordine delle discussioni, e per sedute straordinarie — Osservazioni del ministro delle finanze, e dei deputati Mellana, Balbo, Michelini, e Lanza — Approvazione della proposta di quest'ultimo — Seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi — Relazione della Commissione sugli articoli rinviati — Approvazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 — Emendamento del deputato Fagnani all'articolo 10 — Reiezione — Approvazione degli articoli 10, 11, 12 e 13 — Emendamento del deputato Sineo all'articolo 14, ed approvazione del medesimo — Emendamento soppressivo dello stesso all'articolo 15 — Approvazione di quello e degli articoli 15 e 16 — Obbiezioni ed emendamenti dei deputati Sineo, Carquet e Demarchi all'articolo 17 — Osservazioni dei deputati Gianone, Arnulfo, commissario regio, Michelini, Cornero e Mameli — Approvazione dell'articolo emendato — Aggiunta dei deputati Sappa e Fara-Forni — Approvazione della prima (articolo 18) — Osservazioni ed emendamenti del ministro delle finanze, e del deputato Lanza sulla seconda — Approvazione (articolo 19) — Approvazione dell'articolo 20 — votazione ed approvazione della legge — Incidente sull'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata ed il seguente sunto delle petizioni:

5851. Zambelli Giuseppe, ottuagenario, di Sarzana, narando di essere stato condannato da quel tribunale alla pena di 5 mesi di carcere, ov'è ritenuto dal 5 marzo, per aver introdotto di contrabbando 2 mazzi di sigari, ricorre perchè gli sia condonato il restante della pena.

5852. Gli scrivani e volontari dell'intendenza della divisione di Novara rassegnano alcune proposte allo scopo di ottenere migliorata la loro condizione, ed invitano la Camera a tenerne conto nella discussione del progetto di legge sulla riorganizzazione del personale amministrativo.

5853. Anonima.

5854. Il Consiglio comunale di Roccabigliera, provincia di Nizza, presenta una petizione conforme a quella segnata col numero 5826, tendente ad ottenere dal Governo un pronto sussidio per la continuazione della strada della valle Vesubia.

5855. Lo stesso Consiglio invia una petizione identica a quella portante il numero 5827, avente per oggetto la conservazione del porto franco di Nizza.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Se vi sono relazioni in pronto, do la parola ai relatori.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BROFFERIO PER MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 189 DEL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.

DEFORESTA, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per modificazioni all'articolo

189 del Codice di procedura criminale proposto dal deputato Brofferio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 421.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA CHAMPY NELLA FABBRICAZIONE DELLA POLVERE.

QUAGLIA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra, relativo alla concessione di un credito di lire 15 mila per l'introduzione del metodo Champy nella preparazione della polvere. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 909.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUI CORPI MORALI E SULLE MANIMORTE.

CARQUET, rapporteur. J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le rapport de la Commission sur le projet de loi concernant la taxe annuelle à imposer aux corps moraux et établissements de main-morte.

PRESIDENTE. Trattandosi di una legge che è già assai conosciuta, perchè fu già discussa una volta, e di recente, io credo che la Camera vorrà portarla subito in discussione. Per questo motivo appunto feci stampare e distribuire questa relazione prima che essa fosse presentata alla Camera. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 588.)

Il deputato Cadorna scrive chiedendo un congedo di quindici giorni.

Interrogo la Camera su questa domanda.
(La Camera acconsente al congedo.)

MOZIONE D'ORDINE.

BASTIAN. Messieurs, la loi la plus importante, la plus urgente, la plus essentielle pour le pays, est, sans contredit, celle de la réforme administrative de la commune, de la province. Aussi cette loi était attendue avec la plus vive impatience; tout le monde avait applaudi à sa présentation, parce qu'en même temps qu'elle affranchissait la commune et la province, elle fixait leur sort irrévocablement et ainsi dissipait les inquiétudes et les incertitudes, faisait cesser les rivalités, calmait les passions, je dirai même les haines qu'elles entretenaient. Eh bien! messieurs, en présence d'un si grand bien à opérer, on nous a fait pressentir dernièrement que la discussion de cette loi n'aurait pas lieu dans cette Session. Qu'en résultera-t-il, messieurs? Au lieu de calmer les passions, vous les irriterez, vous créerez de nouveaux foyers de discordes; nous avons besoin d'union, de paix et de tranquillité pour achever l'œuvre de notre régénération, vous fournirez de nouveaux éléments de perturbation et cela au profit de la réaction dont vous seconderez les vues, car il est sûr qu'elle a pour mot d'ordre d'occasionner le désordre, à fin de pouvoir dire que la tranquillité est incompatible avec nos institutions.

D'ailleurs, messieurs, comment oserions-nous nous présenter à nos électeurs? Que leur répondrons-nous quand ils nous demanderont compte du mandat qu'ils nous ont confié, quand ils nous diront: vous avez aggravé notre position en nous surchargeant d'impôts, et vous n'avez jamais voté aucune loi organique, pas même celle dont il est question, présentée par le Ministère au commencement de la Session?

Armons-nous donc de courage, messieurs, consacrons quelques séances extraordinaires à la discussion de cette loi, emportons avec nous la consolation d'en avoir doté notre pays. Les populations nous béniront; les bénédictions du peuple sont inappréciables, elle portent bonheur et valent bien la peine que l'on fasse quelques sacrifices pour les mériter.

Nous sommes dans les grands jours, le soleil se lève de bonne heure. Je propose donc que l'on se réunisse à 10 heures dans les bureaux, que les séances ordinaires commencent à midi, et que l'on tienne des séances extraordinaires à 7 heures du soir. J'espère que la Chambre, et même le Ministère, accueilleront favorablement ma proposition.

PRESIDENTE. Io osservo al signor deputato Bastian che sarà difficile che la Camera possa sopportare queste lunghe e ripetute sedute, e che d'altronde anche con questo mezzo si possa dar passo agli affari, poichè oltre alla legge indicata dal signor Bastian hannovi altri affari importanti da spedire.

BASTIAN. Je fais un appel au dévouement de la Chambre afin qu'elle veuille bien donner au pays la satisfaction d'avoir une loi organique qui est pour lui de la plus haute importance.

PRESIDENTE. Domanderò se è appoggiata questa proposizione.

(È appoggiata.)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Credo di dover avvertire la Camera della conseguenza dell'adozione della proposta dell'onorevole deputato Bastian. Veggo che se fosse necessario di intervenire

ogni giorno da un'ora pomeridiana alle cinque, e dalle sette alle dieci od alle undici di sera, assolutamente non si potrebbe avere una forza fisica atta a resistere a questa bisogna.

Quantunque io creda di non perder tempo, e di lavorare senza interruzione, confesso che se dovessi ancora assistere ogni sera ad una seduta, io non ci reggerei, od almeno non potrei proseguire a lungo. Se la vigoria del corpo de'miei onorevoli colleghi è molto più robusta che la mia, io invidierò questa felice loro costituzione, ma frattanto aggiungerò che troverei più deplorabile che si votasse la proposta dell'onorevole signor Bastian, e che quando le sedute della sera fossero ordinate, la Camera non si trovasse in numero, ed accadesse quello che è accaduto quando sulla mia proposta vi fu una seduta serale, nella quale alle nove e mezzo la Camera non potè trovarsi in numero.

Le forze fisiche hanno certi limiti, e credo che in questo caso quelle della Camera e quelle del Ministero non possano corrispondere al lodevole intendimento del deputato Bastian.

La legge di cui si ragiona non è di quelle che si possano discutere così rapidamente; è una legge che implica le questioni le più gravi dell'ordine amministrativo, e direi anche dell'ordine giudiziario; e mi pare quindi che la Camera non possa intraprendere la sua discussione che quando abbia la ferma volontà di consacrare ad essa tutto quel tempo che si richiede, cioè molte e molte sedute.

Dopo aver fatto queste osservazioni, io per me, ripeto, sono agli ordini della Camera; finchè potrò andare, andrò innanzi, e quando non potrò più, desisterò dall'intervenirvi. (*ilarità*)

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che prima di votare questa proposta, la Camera dovrebbe prendere l'impegno di essere più puntuale di quel che nol fu finora, cioè di trovarsi radunata a un'ora. (*Si ride*)

MELLANA. Io non sorgo a parlare specificamente sulla proposta dell'onorevole Bastian: ho domandato bensì la parola per sostenere che la Camera non può sciogliersi o prorogarsi senza avere prima o votata la legge organica sui municipi e sulle provincie, o senza votare almeno una legge provvisoria che faccia scomparire i mali più lamentati nelle leggi che attualmente regolano questa materia, senza specialmente far cessare la giurisdizione amministrativa ed i corpi morali che si chiamano divisioni.

Accetto la proposta Bastian come un mezzo per ottenere questo scopo: ma se la Camera crede di poter raggiungere lo scopo stesso senza tenere due sedute al giorno, io sarei disposto a rinunciarvi, purchè la legge comunale e provinciale sia votata prima di por fine alla presente Sessione.

Ripeto che è debito della Camera, prima di prorogarsi, di votare questa legge: e mi fa meraviglia di sentire il signor Cavour manifestare il dubbio che ciò non possa aver luogo. È il Ministero, o signori, che ci ha maggiormente imposto il dovere di non scioglierei senza prima aver provveduto a così sentito bisogno. La Camera vorrà ricordare le parole pronunciate dal ministro Galvagno in occasione che sul principio della presente Sessione ci presentava il progetto di legge del quale si tratta. Il signor ministro Galvagno diceva: che dietro relazioni che aveva ricevute dalle provincie, gli era forza di riconoscere che non si potrebbero ulteriormente convocare i Consigli divisionali senza correre pericolo di gravi perturbazioni.

Dopo una così solenne dichiarazione non posso intendere come si possa dal Ministero assentire che trascorra anche

questa Sessione senza provvedere a ciò che maggiormente interessa tutti i comuni dello Stato. Ma vieppiù mi fece meravigliare la condotta tenuta dal signor ministro sul finire dell'ultima tornata, quando cioè con un voto, a mio avviso, imprudente, si sotterrava ancora per quest'anno la discussione di una legge tanto desiderata dal paese. Il ministro dell'interno, che pure era presente, non si alzò a combattere quella strana proposta: forse non si ricordava delle parole che aveva pronunciato quando esso stesso l'aveva presentata, e che ne aveva domandata l'urgenza.

Io non mi preoccupero della responsabilità che incontra il ministro verso il paese: prego però la Camera a pensare alla sua propria responsabilità. Il ministro non mancherà di far sentire al paese che esso ha compiuto al debito suo nel presentare il progetto di legge al Parlamento, che spettava alla Camera di ulteriormente provvedere. Questo linguaggio sarà inteso: pensiamoci.

Aggiungo di più che se noi ci prorogassimo senza provvedere, si potrebbe a buon diritto dire che noi ci siamo preso giuoco della nazione. Per quanto dura questa proposizione, essa è pur troppo convalidata dalla storia nostra parlamentare. E valga il vero: un'illegitimo circolare dal ministro dell'interno contro la libertà dei municipi faceva sentire il bisogno di una legge esplicita: tutti i municipi giustamente si erano commossi ed avevano fino dall'ultima Sessione ricorso alla Camera. Il Ministero costretto dalla pubblica opinione sul principiare di questa Sessione, presentava un progetto di legge: la Camera ne riconosceva l'urgenza: andavano a rilento i lavori della Commissione, stante la gravità della materia: la Camera allora riconoscendo la necessità che almeno si provvedesse in merito alla soppressione della divisione, con un suo ordine del giorno invitava la Commissione a presentare almeno uno stralcio di quella legge onde provvedere al male lamentato. La Commissione si conformava a quel voto e presentava i sei articoli che la Camera ben conosce: però nel presentare quegli articoli invitava la Camera a soprassedere fino a che essa potesse sottoporle un compiuto progetto di legge comunale e provinciale, e si assumeva l'incarico di ciò fare per il dì, in allora prossimo, cinque maggio. Sebbene a quella proposta ricorresse alla mente di ciascuno il primo verso di un carme meritamente popolare (*Harità*), pure niano avrebbe mai creduto che così presto si dovesse qui ripetere: *ella fu*.

Dopo tutto ciò, scioglierci senza votare questa legge, lo ripeto, è un prendersi giuoco della longaminità della nazione; è voler dividere col Ministero la responsabilità, ove succedessero gravi inconvenienti nella prossima riunione dei Consigli divisionali, che dovrebbe aver luogo in conformità dell'antica legge; è un rifiutarsi a fare una vistosa economia, in un momento che per sopperire ai bisogni dello Stato dobbiamo imporre nuove imposte; è un rifiutarsi a fare alla nazione un beneficio in compenso di tante gravanze ad essa imposte.

Conchiudo dicendo che la Camera adotti, o non adotti la proposta Bastian, deve in ogni modo dichiarare che essa vuole occuparsi in questa Sessione di questa, fra tutte, importantissima legge; ed io al certo verrò sovente ad invitarla perchè sia portata all'ordine del giorno.

BALBO. Prendo la parola nell'intento di ristabilire un fatto. Quando la Camera incaricò la Commissione di presentarle uno stralcio della legge di cui si parla, questa propose e la Camera adottò di non discutere siffatto stralcio, se non quando fosse in pronto la relazione sulla legge intiera. Non si deliberò dunque che si sarebbe poi intrapresa la discus-

sione di tutta la legge, ma anzi la Commissione ha espresso assai chiaramente il suo intendimento a tale riguardo, che cioè fosse opportuno di attendere a votare questo stralcio a quell'epoca in cui si avesse conoscenza della legge intiera.

Nell'ultima seduta v'era la discussione dello stralcio di legge, e della legge intiera; la Camera però poteva unicamente discutere ed adottare il primo.

A questo stralcio si limitava la domanda mossa dal ministro dell'interno, e questa era la sola necessità apparente. Dico necessità apparente, perchè interrogato privatamente il signor ministro dell'interno, se volesse insistere sulla necessità di questo stralcio di legge, vale a dire pel principio della soppressione dei Consigli divisionali, esso disse che non insisteva. Per altra parte, il modo con cui il ministro si condusse l'altro giorno, vale a dire di non essersi alzato per domandare che fosse intrapresa la discussione di questo stralcio di legge, chiaro appalesa che esso non insisteva a tale proposito.

Ciò posto, io non dubito di asserire, la Camera non essere per nulla obbligata a discutere senza indugio alcuno la legge intiera, nè quella parte di essa che concerne la soppressione dei Consigli divisionali. Nè si dica che in tal guisa noi veniamo ad ingannare la nazione, imperocchè la nazione ne ha domandato, nè in verità risente questo gran bisogno che si muti prontamente la legge comunale da cui presentemente è retta.

Che vi siano molte mutazioni ad introdurre, e vari miglioramenti ad operare a tale riguardo, questa è l'opinione della Commissione, opinione che ha espresso nei molti cambiamenti che venne facendo a questa proposizione; ma io non mi so persuadere poi che questi debbano aver luogo con una celerità tale, per cui s'abbia quasi a improvvisare una legge di sì alta importanza; e credo di non ingannarmi stimando che molti membri di questa Camera meco concorderanno in questa stessa sentenza.

Ora, essendosi stabilito nell'ultima seduta, dietro deliberazione della Camera, di congiungere le discussioni di queste due leggi, ravviserei conveniente di lasciare le cose nello stato attuale, e di procedere alla discussione delle leggi, non dirò più importanti, ma almeno più urgenti quali sono le leggi di finanze. In seguito, se ci avvanzerà tempo, prima del chiudere della Sessione potremo occuparci di questa legge. Ma in questi giorni [parmi che non si debba confondere insieme una discussione di così grande importanza colle leggi di finanza da votarsi, e col bilancio della guerra che ancora ci rimane a discutere ed approvare.

Facciamo due od anche tre sedute al giorno, se pur si vuole, ma prima di tutto poniam cura a procedere con ordine, poichè si perde molto più tempo procedendo disordinatamente che non operando con maggior lentezza, ma più regolarmente.

MICHELINI. Io sono convinto quanto gli onorevoli Bastian e Mellana della necessità di riformare la legge sull'amministrazione provinciale e comunale, e soprattutto di sopprimere le divisioni amministrative.

Lodo pertanto l'intendimento di quei deputati; non posso tuttavia associarmi alla loro proposizione. Anche ammettendo che noi prolungassimo le nostre tornate, come suggeriva l'onorevole Bastian, io credo che tutto il tempo dovrà essere consacrato alle leggi che ci rimangono ancora da discutere, poichè vi sono dei progetti di legge molto più importanti, molto più urgenti, che dobbiamo necessariamente sancire in questa Sessione. Tale è il progetto di legge che si trova in discussione quest'oggi, dell'imposta sui crediti fruttiferi;

tali sono l'imposta sulle professioni, la tariffa doganale, l'avanzamento militare, l'alienazione della rendita creata colla legge 9 luglio 1850, il bilancio della guerra che richiederà una discussione molto lunga, il bilancio attivo del 1851, la proposta di legge sulle manimorte, le imposte mobiliari e prediale, la legge sulla pubblica sicurezza, il bilancio dell'economato, se ci verrà presentato; insomma io non posso che lodare l'intendimento dei due proponenti, ma non vedo come la Camera possa mandare ad effetto il loro desiderio. A mio avviso è molto migliore consiglio che la legge sull'organizzazione provinciale e comunale sia differita, onde si possa fare una buona legge e non una legge imperfetta, chè delle leggi imperfette ne abbiamo anche troppe.

Non mi sottoscrivo poi all'opinione dell'onorevole deputato di Casale, il quale mi sembra credere che dalla continuazione dell'esistenza delle divisioni amministrative possano derivare sconcerti di natura politica. Sconcerti ve ne sono certamente, ma per fortuna essi non oltrepassano la sfera dell'amministrazione. Per questi motivi, benchè a malincuore, io voto contro la proposta Bastian.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del signor Bastian che tende a stabilire che si tengano due sedute al giorno, una dal mezzogiorno alle cinque, l'altra dalle sette alle 10 di sera.

LANZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA. Io chiedo la divisione, perchè nella prima parte della proposta si stabilirebbe che a mezzogiorno dovrebbe essere aperta la seduta, invece che adesso non si apre che all'una...

Voci. Alle due.

LANZA. O per meglio dire non si apre che alle due, qualunque la convocazione sia per l'una. Sono persuaso che se si potesse ottenere dai signori deputati, che si trovassero riuniti in numero verso alle ore una almeno, in quattr'ore si potrebbero fare molte cose; ma siccome la seduta non comincia mai che sino alle due, ne deriva che rimane pochissimo tempo a deliberare. Io chiedo dunque la divisione, perchè adottandosi questa mia proposta si guadagnerebbe molto tempo.

PRESIDENTE. La proposta del signor Bastian non ammette, a parer mio, questa divisione, perchè essa consiste essenzialmente nel proporre due sedute al giorno, invece di una; riguardo poi alla puntualità, questa è cosa di cui i deputati debbono prendersi impegno, e potendosi giorno per giorno fissare l'ora in cui comincerà la seduta, credo che sia inutile di formulare un'apposita proposizione.

LANZA. Il porre all'ordine del giorno, che le sedute ordinarie cominceranno a mezzogiorno invece che all'una, farà sì che le discussioni avranno realmente principio almeno all'una, e così guadagneremo sempre un'ora di tempo.

PRESIDENTE. Il signor Lanza presenta un sotto-emendamento alla proposta del signor Bastian, col quale escluse le due sedute al giorno, proporrebbe invece che la seduta venisse fissata pel mezzogiorno.

(La Camera approva.)

Ora viene in discussione la legge sui crediti fruttiferi.

BASTIAN. Il me semble que l'acceptation de l'amendement de l'honorable M. Lanza ne préjudicie en rien à la proposition que j'ai faite.

M. Lanza a fait son amendement dans le sens même de ma proposition; car, en disant que la séance ordinaire sera ouverte à midi, il en facilite l'acceptation. En conséquence, je ne vois pas pourquoi on ne le mettrait pas aux voix.

PRESIDENTE. Essendo stato accettato il sotto-emendamento, è necessariamente distrutta la prima proposta. (No! no!) Del resto, per non fare una polemica sopra questa questione, pongo ai voti la proposta del deputato Bastian, che si tengano cioè due sedute al giorno.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI CREDITI FRUTTIFERI.

PRESIDENTE. La Camera aveva rimandato alla Commissione la legge sui crediti fruttiferi, perchè armonizzasse le sue proposte coi principii stati votati.

La Commissione ha depresso sul banco della Presidenza una serie di modificazioni d'articoli. Siccome questi articoli non sono essenzialmente che la riproduzione o degli articoli ministeriali, o di quelli già presentati dalla Commissione medesima, con alcune tenui variazioni, la Camera ne potrà avere contezza in occasione della discussione; quindi io leggerò l'articolo del progetto ministeriale, come esisteva, e poscia l'emendamento che venne proposto in oggi dalla Commissione, e si porterà la discussione su questo emendamento.

La Camera era rimasta all'articolo 5.

Articolo 5 del progetto ministeriale:

« Essa deve essere pagata all'esattore del distretto in cui il creditore ha eletto il domicilio nell'iscrizione ipotecaria. Quando il creditore non abbia nello Stato un domicilio conosciuto di elezione o reale, sarà per gli effetti della presente legge considerato come suo il domicilio del debitore. »

La Commissione stando al principio già votato, per cui si estese la fassa non solo ai crediti ipotecari, ma anche ai crediti istrumentari, propone:

« Essa deve esser pagata all'esattore od altro agente demaniale che venisse stabilito nel distretto in cui il creditore ha il suo domicilio reale o di elezione; quando il creditore non abbia nello Stato un domicilio conosciuto, sarà per gli effetti della presente legge considerato come suo il domicilio del debitore. »

Do la parola al signor relatore.

MIGLIETTI, relatore. Le variazioni che si sono introdotte in quest'articolo riguardano essenzialmente non la sostanza, ma la redazione di esse.

Si è aggiunto in primo luogo o altro agente demaniale, per essere coerenti alle disposizioni espresse nelle altre leggi, e per usare una certa considerazione all'idea già manifestata dal Governo che fosse necessario di stabilire agenti demaniali, cioè incaricati specialmente della percezione di queste nuove imposte.

Si è poi detto a vece delle parole: *in cui il creditore ha eletto domicilio, il creditore ha il suo domicilio reale, oppure di elezione*, nell'intendimento di rendere più facile al creditore il pagamento dell'imposta.

Secondo questo sistema, il creditore cui non torna conto di pagare l'imposta nel luogo dove esso ha il domicilio reale, potrà far elezione di domicilio in un dato sito ed ivi fare la consegna e pagare l'imposta.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo accetta quest'emendamento.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la proposta della Commissione.

La rileggo. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

Art. 6. Proposta ministeriale:

« L'imposta suddetta è pareggiata alla contribuzione pre-
diale riguardo ai modi di riscossione, alle spese, ed al-
l'aggio. »

La Commissione propone la seguente redazione:

« Art. 6. L'imposta suddetta è pareggiata alle contribu-
zioni personali riguardo ai modi di riscossione, alle spese, ed
all'aggio. »

ARNULFO, commissario regio. Accetto la redazione della
Commissione.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, pongo ai
voti la proposta della Commissione, stata accettata dal Go-
verno.

(È approvata.)

L'articolo 7, proposto dal Ministero, è in questi termini:

« Il privilegio del fisco per la riscossione si esercita sui
beni mobili del creditore della rendita a termini del numero
1 dell'articolo 2193 del Codice civile. »

Non vi è nessuna variazione per parte della Commissione.

Pongo ai voti la proposta ministeriale.

(È approvata.)

Il Ministero propone così l'articolo 8:

« L'imposta dovrà soddisfarsi in rate semestrali, partendo
dal primo gennaio di ciascun anno. »

La Commissione lo emenda in questi termini:

« L'imposta dev'essere pagata in rate semestrali, partendo
dal 1° gennaio di ciascun anno. »

« Per li crediti o rendite costituite nel corso di un seme-
stre, la frazione dell'imposta dovuta sarà pagata alla sca-
denza del semestre stesso in cui il credito o la rendita fu co-
stituita. »

« Per i crediti o rendite che si estinguono nel corso di un
semestre, l'imposta dovuta dev'essere pagata in proporzione
colla durata del credito o della rendita. »

ARNULFO, commissario regio. Accetto l'aggiunta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commis-
sione accettata dal Governo.

(La Camera approva.)

La Commissione propone l'articolo 9 nei seguenti termini:

« Tutti i creditori di capitali fruttiferi e rendite contem-
plate nell'articolo 1 di questa legge, dovranno farne la con-
segna all'esattore od agente demaniale stabilito nel distretto,
ove, a tenore delle disposizioni date nell'articolo 5, l'impo-
sta deve essere pagata. »

(La Camera approva.)

L'articolo 10 è così dalla Commissione formulato:

« Tale consegna deve essere fatta nel termine di due mesi
dalla data della pubblicazione di questa legge o dal giorno in
cui il credito o la rendita sarà stata costituita, mediante ap-
posite dichiarazioni sottoscritte dal consegnante, da trasmet-
tersi, come sovra, all'insinuatore. »

« Nelle dichiarazioni predette si indicheranno il nome, co-
gnome, professione e domicilio del creditore, l'ammontare
del credito fruttifero e della rendita, tanto in capitale che
in interessi, il titolo dal quale li medesimi traggono ori-
gine. »

MIGLIETTE, relatore. Proporrei che al primo paragrafo
di quest'articolo, alle parole *all'insinuatore*, si aggiunges-
sero i vocaboli *all'agente demaniale*.

FAGNANI. Domando la parola.

Io propongo a questo articolo la seguente aggiunta: « sono
eccezzuati da quest'obbligo (del consegnamento) i crediti
provenienti da vendita di beni gravati d'imposizione. »

La ragione di questo emendamento emergerà dalla seguente

osservazione: dopo l'alienazione, il venditore trovasi posses-
sore di un prezzo il di cui valore, ove fosse integrale, do-
vrebbe essere in tutto e per tutto corrispondente al valore
del fondo che è rimasto all'acquirente in corrispettivo di quel
prezzo; ma non è così. Dal prezzo integrale del fondo alie-
nato furono dedotti: il capital valore corrispondente all'an-
nuo ammontare del tributo regio, provinciale e comunale; il
diritto d'insinuazione; e oltre a ciò l'interesse delle spese
d'istrumento e d'iscrizione ipotecaria che il compratore deve
pagare al Governo.

Se ora dal venditore del fondo s'avesse da pagare ancora
una tassa sul capitale già così depurato dai carichi, che il
Governo continua ad esigere sullo stabile venduto, ognun
vede che succederebbe una vera duplicazione e che avrebbe
perciò luogo una evidentissima ingiustizia.

Questa semplicissima ragione unita alle non poche, le
quali furono dette dall'una e dall'altra parte della Camera,
mostrano ben chiaramente come corra, in coloro che propu-
gnano questa legge, un gravissimo errore.

Credono essi che il fondo, ed il denaro col quale si com-
pera il fondo siano due capi di ricchezza congeneri. Credono
che per ogni oggetto di ricchezza venduta, vi sia da dupli-
carlo col prezzo che lo deve pagare. Primieramente il denaro
è in molto minore quantità; d'altronde comè produzione
metallica ha pagato la sua imposizione alla miniera. Mentre
il denaro circola, bisogna ben guardarsi d'importarlo. Un di o
l'altro si fissa, si attacca ad una proprietà stabile o mobile,
o la crea. Allora è il momento in cui deve subire l'imposi-
zione. La sua prerogativa caratteristica è di attaccare il pos-
sessore alla proprietà o di valere alle trasmissioni delle pro-
prietà.

Questo movimento e questa costituzione delle proprietà
vuole essere promossa con tutta la maggior sollecitudine.
Quindi è che, fino a tanto che il capital numerario non sia
applicato ad uno stabilimento di fabbricazione, di terra o di
commercio, non deve essere soggetto ad imposizione. Anzi,
non deve il danaro essere imposto mai. Il denaro come la
carta, come il credito, è la matrice nella quale l'attività e il
talento e l'industria degli uomini, creano le ricchezze impo-
nibili. Il denaro, se lo imponete, voi fate opera tendente ad
essicare la sorgente delle ricchezze.

Queste ragioni potrebbero essere suscettibili di più ampio
e più profondo sviluppo. Ma sono già fin d'ora bastevoli, io
credo, a mettere in chiaro i motivi che reggono l'emenda-
mento che ho avuto l'onore di proporre.

MIGLIETTI, relatore. Le ragioni addotte dall'onorevole
Fagnani potevano essere prese in considerazione dalla Ca-
mera allorchando si discuteva il principio, se nello stabilire
l'imposta sui crediti si dovesse aver riguardo a certi crediti,
e se si dovessero eccettuare quelli i quali aveano origine da
vendite; ma ora che il principio fu votato, non si tratta più
che di determinare il modo col quale l'imposta, sì e come
fu stabilita, debba essere percetta; si tratta di decretare che
per pagare questa imposta il creditore deve innanzi tutto fare
la consegna del credito che esso ha.

Le ragioni conseguentemente addotte dall'onorevole Fa-
gnani, dal momento in cui il principio è stato stabilito, parmi
essere evidente che non possono più venir prese in conside-
razione.

PRESIDENTE. L'emendamento Fagnani è concepito nei
seguenti termini:

« Eccettuati da quest'obbligo i crediti provenienti da ren-
dite di beni non gravati d'imposizione. »

(È appoggiato.)

ARNULFO, *commissario regio*. Se male non mi appongo, l'emendamento testè letto non è che la riproduzione dell'idea manifestata dall'onorevole preopinante all'epoca della discussione generale; ed io qui mi conformerò all'osservazione fatta dall'onorevole relatore della Commissione, stante la quale, pare che quando la Camera ha deliberato di passare alla discussione degli articoli medesimi, ha ammesso indistintamente il principio di un'imposta sui crediti, non si possa più accettare l'emendamento di cui si tratta. Inoltre mi farò lecito di aggiungere un'osservazione, ed è questa, vale a dire che il sistema dell'emendamento tenderebbe ad un fine diverso da quello che l'onorevole preopinante si propone; imperocchè, colui che vende uno stabile non paga più l'imposta dello stabile medesimo, cioè acquista, per così dire, un credito; in conseguenza io dico che nel sistema espresso nell'emendamento, il creditore del prezzo di uno stabile non pagherebbe più, perchè, quantunque sia lo stabile che paga, è un altro che soddisfa all'imposta, e non mi pare pertanto che si possa dar luogo ad una specie di differenza, come sarebbe secondo la base di questo emendamento.

Quando uno trova il suo interesse di vendere a credito, e un altro trova la sua convenienza di acquistare a credito, pagano tutti e due; nella condizione, l'uno di essere creditore e di andar soggetto a quelle imposte che sono sui crediti stabilite; l'altro di essere proprietario di un fondo immobile, e di essere assoggettato alle imposte che sui fondi immobili sono stabilite.

FAGNANI. Io intendo soltanto di osservare che ho proposto l'emendamento di cui si tratta, perchè esso mette in piena luce la manifesta ingiustizia che ne viene, ove si colpiscono i crediti che ad esso si riferiscono.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 testè letto.

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'eccezione proposta dal signor Fagnani.

(La Camera non approva.)

L'articolo 11, secondochè viene proposto dalla Commissione, è così concepito:

« Le disposizioni relative al pagamento dell'imposta ed alla consegna dei crediti fruttiferi o rendite, sono comuni ai tutori, usufruttuari, ed a tutti generalmente gli amministratori delle sostanze altrui. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. Chi ommettesse di far le consegne nel termine avanti stabilito, o le facesse infedeli, sarà punito con una multa eguale a quattro volte la tassa annuale dovuta pel credito o per la rendita non consegnata. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. Sulla base delle consegne predette, e colla scorta degli elementi che possono somministrare gli uffizi di insinuazione e delle ipoteche, l'esattore o agente demaniale procederà alla formazione dei ruoli, la quale avrà luogo a termini di appositi regolamenti da approvarsi per decreto reale. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. I ruoli d'esazione saranno depositati durante un mese nella sala di ciascun comune componente il distretto dell'esattore del luogo in cui il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, ed i contribuenti saranno diffidati dell'eseguito deposito dal sindaco, mediante avviso pubblicato nelle solite forme. »

SINEO. Io propongo che alle parole « ed i contribuenti saranno diffidati mediante avviso del sindaco, » si aggiungano le seguenti: « mediante avviso personale e pubblicazione, ecc. »

Io credo necessario l'avviso personale per costituire in mora il creditore, onde possa fare le sue osservazioni. Non presenta la semplice pubblicazione una cautela sufficiente. Potrebbe darsi che il creditore fosse assente in quel tempo, e che nessuno l'avvertisse, allora resterebbe grandemente pregiudicato.

È questo il motivo del mio emendamento.

MIGLIETTI, *relatore*. Io accetto questo emendamento; però desidererei che non si limitasse all'avviso personale, ma che fosse anche ammesso l'avviso a domicilio, perchè potrebbe accadere che fosse impossibile il dare l'avviso personale, nel qual caso dovrebbe bastare l'avviso a domicilio.

PRESIDENTE. Invece di *personale*, si dovrebbe dire *a domicilio*, secondo la proposta del relatore.

SINEO. Si dica pure: « personale o a domicilio. »

PRESIDENTE. Si dovrebbe dunque dire: « saranno diffidati dal sindaco dell'eseguito deposito, mediante avviso personale o a domicilio, pubblicato nelle solite forme. »

Rileggo l'articolo 14 (*Vedi sopra*) così emendato.

MICHELINI. L'avviso personale non è *pubblicato nelle solite forme*. Parmi vi siano due specie di avvisi: uno pubblicato nelle solite forme all'albo pretorio; l'altro personale, quindi mi pare che si dovrebbe dire: oltre all'avviso personale, colla pubblicazione nelle solite forme.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14 con questa emendazione.

(La Camera adotta.)

« Art. 15. Contro i risultati dei ruoli saranno, nei due mesi successivi al giorno in cui fu dato il diffidamento del deposito di cui nel precedente articolo, ammessi i reclami all'intendente, il quale, sentiti gli interessati, stabilirà definitivamente la somma per cui il reclamante deve essere tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite dalla legge, il quale però non sospenderà la riscossione della imposta, e lascerà luogo soltanto alla rettifica ed al rimborso. »

SINEO. Sono gravi le conseguenze che potrebbero nascere dall'articolo 15 come venne formulato dalla Commissione. La Camera ha adottato l'articolo 15, il quale porta, che il ruolo debba formarsi non solo sulle consegne del creditore ma ancora sul risultato dei registri delle ipoteche, e dell'insinuazione. La Camera ritiene che nei registri delle ipoteche vi sono spesse volte larghissimi crediti iscritti i quali non sono che fittizi.

L'esattore che compone il ruolo può credere facilmente all'esistenza di un grandioso credito, il quale non abbia niente di reale: talvolta l'esistenza del credito può dar luogo a questioni complicate.

La risoluzione di queste questioni, secondo il sistema della Commissione, si lascia ad una persona sola, all'intendente.

Egli è vero che dalla decisione dell'intendente si ricorre affinchè sia riformata; ma la Camera sa pure che non abbiamo ancora un modo di procedimento che possa condurci a pronti e celeri risultati; intanto sulla sola decisione dell'intendente, e così di un solo individuo, il creditore deve pagare, e può essere tenuto a pagare somme assai ragguardevoli, ciò potrebbe accadere ad un creditore il quale abbia poco o nulla, essendo assai frequenti le peripezie nelle fortune dei privati. Dunque, un uomo di ristrettissima fortuna sarà esposto al rischio di essere forzato a pagare una somma ragguardevole, una somma che può assorbire intieramente le sue facoltà; io credo che ciò non sia giusto, e mi pare che si debba ammettere bensì che l'intendente decida definitivamente, e

che si eseguisca la sua decisione, ma nel caso soltanto che non vi sia opposizione; così si pratica in altre imposte. Le ingiunzioni che si rilasciano hanno esecuzione se non vi ha opposizione; ma se vi è opposizione, allora il tribunale ordinario decide. Mi pare che sia di tutta giustizia che si ammetta lo stesso sistema in questa imposta.

MIGLIETTI, relatore. Dubita l'onorevole Sineo che dalla disposizione di quest'articolo 13 possano nascere inconvenienti e danni gravi a carico dei contribuenti. Egli, argomentando dalla disposizione sancita nell'articolo 13, ove si è stabilito che i ruoli si formino sulla base delle consegne e colla scorta degli elementi che possono essere ricavati dagli uffici di insinuazione e delle ipoteche, teme che abbiamo a sorgere moltissime difficoltà nella formazione di questi ruoli, in quanto che essendo inesatti gli spogli che si faranno sopra i registri delle ipoteche, saranno necessariamente contemplati nei ruoli crediti i quali non esistono.

Io prego l'onorevole deputato Sineo di avvertire anzitutto che nel formulare l'articolo 13 già adottato dalla Camera, la Commissione ha procurato di esprimere in modo le sue idee, che ben si vedrà che le consegne devono essere la base per formare i ruoli, e che gli elementi che si ricavano dagli uffici di insinuazione e delle ipoteche non debbono usarsi quasi ad altro scopo, se non come un mezzo di controllo delle consegne stesse. Quindi io credo che procederebbe meno regolarmente quell'agente demaniale, il quale, per ciò solo che ha trovato un credito accennato nei registri dell'insinuazione, volesse portare questo credito nei ruoli che esso forma. L'agente demaniale se vuole procedere con regolarità, deve avere le consegne per prima base, e portare i crediti i quali non sono consegnati, nel caso soltanto che gli consti che questi crediti, quantunque non consegnati, esistono realmente.

Supposto però anche che qualche inconveniente possa nascere da questa disposizione, io credo che realmente non possa sorgere un caso così grave come quello a cui accennava l'onorevole signor Sineo.

Diffatti, la pratica necessaria per dimostrare che il credito portato sul ruolo non esiste, è una pratica semplicissima; se il credito non esiste, è cosa certa che il creditore iscritto su quel ruolo avrà il titolo della non esistenza del medesimo, avrà quindi la quitanza ed i titoli che comprovino evidentemente che il credito più non esiste, e presentando questi titoli, l'agente demaniale, e dopo di lui l'intendente (se è il caso di ricorrere al medesimo) potranno senza indugio provvedere perchè questo credito venga cancellato dal ruolo.

Del resto, quand'anche ciò non si potesse fare nella brevità del tempo, il quale, quantunque limitato a tre mesi, mi pare abbastanza lungo, e nascesse l'inconveniente che reputo rarissimo, e che forse non si presenterà mai, che qualcuno avesse a pagare l'imposta per un credito che si riconoscesse poi come non esistente, quest'inconveniente non parmi sufficientemente grave perchè si debba ammettere che una semplice opposizione, quantunque non appoggiata né dimostrata, possa bastare per sospendere il pagamento dell'imposta. La percezione dell'imposta dev' essere certa per quanto si può; quindi, allorché, mercè la consegna, mercè tutti quegli elementi che possono indurre a conoscere la verità, i ruoli furono formati, e quando sono trascorsi tre mesi utili per fare tutte le opposizioni che il contribuente stimi di dover fare intorno alla formazione di questo ruolo, io dico che giustizia vuole che quest'imposta sia pagata, e che al contribuente si lasci solo il diritto di essere rimborsato, quando consti che il credito non esisteva.

Ponendo qui fine al mio dire, io però torno a ripetere che quest'inconveniente non si presenterà mai, o si presenterà raramente, primieramente perchè l'agente demaniale dovrà procedere colle norme che sono indicate in questa legge, e quindi non porterà in ruolo crediti che non siano stati consegnati, salvo consti che i medesimi siano tuttavia in vigore; secondariamente poi, perchè nei tre mesi che decorrono dalla formazione dei ruoli vi è tutto il tempo necessario per poter provare l'inesistenza del credito.

SINEO. L'onorevole relatore della Commissione dimentica forse in questo momento quali sono le tendenze degli agenti demaniali, specialmente quando hanno un aggio sulle riscossioni, come è quello votato dalla Camera. Se si aprono gli annali della giurisprudenza camerale, di quella cioè che discende dalle decisioni della Camera dei conti, alla quale in ultimo grado si portano le cause di questo genere, si vedrà quanto soglia essere rigoroso l'esattore delle pubbliche imposte, quanto solerte egli sia per trovar materia da accrescere le rendite dello Stato; scopo lodevole sicuramente e comodo per l'erario nazionale, ma che deve essere temperato in guisa che non possa tornare a danno dei contribuenti.

Il signor relatore della Commissione, distinto giureconsulto qual'è non mi contenderà che, anche colla miglior buona fede dell'esattore, può accadere che molte volte sorgano dubbi sull'esistenza del credito. Ora quando l'esistenza del credito è dubbia, bisogna eccitare una controversia, che può d'assai prolungarsi, per sapere se vi sia o no questo credito: intanto, si dovrà pagare l'imposta, quando non è certa l'esistenza del credito? Io non lo credo; il demanio in questa parte è attore, e come in qualunque altra quistione tra privati, se il demanio vuol riscuotere l'imposta, deve provare che il credito esiste. Io non vedo come si possa fare diversamente in questa materia. Quegli che farà un'opposizione ingiusta sarà condannato nelle spese verso il demanio; oltre del che, si potrebbe anche, se si vuole, mettere una multa a chi facesse un'opposizione irragionevole.

Ma intanto colui che non è debitore, colui che non ha il credito, sicuramente desidererebbe di averlo, ma non lo ha, non ha la ricchezza che si suppone, si offre di provarlo, istituisce la causa per questo oggetto, ma sintantochè i giudici competenti non hanno deciso tra lui ed il demanio, io non vedo perchè si voglia anticipare sul fatto, e costringerlo a pagare.

Si dice che ciò non sarà di gran danno, perchè esso potrà poi ripetere ciò che ha pagato; ma, signori, voi sapete che per un uomo che sia nelle ristrettezze, la speranza di ripetere è una ben debole consolazione. Intanto, se non ha la somma da pagare, gli si verranno a prendere i mobili, si venderanno all'incanto, per pagare un'imposta che non deve; e chi potrà risarcirlo del danno che avrà avuto?

La cosa realmente sarebbe iniqua, e tanto più inaccettabile in quanto che è discorde da ciò che si pratica nelle altre imposte. Perchè dovremmo essere più rigorosi nel riscuotere questa imposta che da tutti i lati della Camera si è riconosciuto poter essere molto grave per una gran parte dei nostri concittadini?

Alcuni credono di dover con questa imposta adattarsi alla necessità; ma niuno sicuramente l'ha fin qui riguardata come cosa buona; tutti son concordi nel riconoscere di qual grave peso sarà per i nostri concittadini, mentre forse sarà di perniciosa anzichè di utile all'erario nazionale.

Io dunque insisto nella mia proposizione, e propongo la soppressione delle parole *nelle forme stabilite* e seguenti, supplendo con queste: *per forma di opposizione*.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Sineo.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Poogo ai voti l'articolo 15, così emendato:

« Contro i risultati dei ruoli saranno nei due mesi successivi al giorno in cui fu dato il diffidamento del deposito di cui nel precedente articolo, ammessi i reclami all'intendente, il quale, sentiti gli interessati, stabilirà definitivamente la somma per cui il reclamante deve essere tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa per forma di opposizione. »

(La Camera approva.)

La Commissione propone l'articolo 16 così concepito:

« Trascorsi i due mesi di cui nel precedente articolo, i ruoli saranno resi esecutori dagli intendenti e pubblicati. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

SAPPA. In tutte le leggi d'imposta si è trovato conveniente di stabilire un termine più breve per la prescrizione, così fu fatto relativamente all'imposta sui fabbricati: così pure venne proposto nel progetto di legge relativo alla tassa sui corpi morali; egual motivo se non forse maggiore per la natura dei valori che si tratta di colpire, pare vi possa essere onde adottare questa stessa disposizione in questa legge, quindi io proporrei alla Camera d'introdurre in questo progetto di legge la disposizione che si legge nell'articolo 15 del progetto di legge sull'imposta relativa ai corpi morali, che venne distribuito e che è concepita in questi termini:

« Si prescrivono col trascorso di cinque anni le annualità di tassa riferibili a rendite non consegnate.

« Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa si prescrivono tanto le azioni del fisco per supplementi di tassa sulle consegne insufficienti, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate. »

PRESIDENTE. Quest'articolo parmi che dovrebbe essere posto dopo l'articolo 17.

SAPPA. Invece di *rendite*, bisognerebbe però dire: *crediti e rendite*.

E così pure variare la parola *tassa* in *imposta*, l'espressione per *supplemento di tassa sulle consegne insufficienti* in: *per multe sulle consegne infedeli*.

PRESIDENTE. Leggo intanto l'articolo 17 quale viene proposto dalla Commissione;

« Quando per fallimento dichiarato, per giudizio di graduazione o cessione giuridica di beni venga sospeso il pagamento degli interessi, sarà pure sospesa dal principio del semestre successivo a quell'epoca la riscossione della relativa imposta, la quale si ripiglierà poi per gli arretrati, e per l'avvenire, in proporzione del credito o della parte di esso che in definitiva risulterà salva. L'azione del fisco contro il creditore contribuente cessa qualora questi voglia fare l'abbandono allo stesso fisco del credito o della rendita imposta. »

ARNULFO, commissario regio. Accetto l'aggiunta fatta relativamente all'abbandono del credito.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, porrò ai voti...

SINEO. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la divisione, porrò dunque ai voti la prima parte del testè letto articolo.

(È approvata.)

Ora viene la seconda parte.

« L'azione del fisco, ecc. »

SINEO. Lodo il pensiero della Commissione; essa ha trovato un disimpegno che era giusto di concedere al debitore della tassa; ma mi pare che essa non abbia per anco offerto al contribuente un sufficiente favore.

Non è ragionevole che egli debba abbandonare l'intero credito. Parmi più ragionevole che egli abbandoni la parte del credito che corrisponderebbe alla tassa.

L'istituzione di questa tassa rende comuni i frutti del capitale tra il creditore ed il demanio.

Il creditore può provocare la divisione; egli dice: io non posso riscuotere, abbandono la parte sulla quale volete impormi.

E noti la Camera che con questo l'erario pubblico ci guadagnerà, perchè l'erario diventa proprietario della parte del credito di cui non è che usufruttuario.

Mipare dunque che non ci sia da esitare. Il creditore ci perde una parte del suo capitale, quindi non gli converrà mai di fare quest'abbandono se il credito è buono: se esso è cattivo, perchè vogliamo imporre al creditore un peso maggiore di quello che corrisponde ai diritti del demanio?

Questo mi pare irragionevole.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

MIGLIETTI, relatore. Il deputato Sineo vorrebbe che l'azione del fisco cessasse, non mercè l'abbandono dell'intero credito, ma unicamente mercè l'abbandono di quella somma che corrisponde all'imposta.

Tale proposta è senza dubbio molto umana, ma credo che essa non sia punto conveniente all'interesse del fisco, ne affatto nei limiti della giustizia.

In sostanza, quando si adottasse siffatta proposta, il fisco verrebbe costituito *ipso facto* procuratore di tutti i creditori.

Quando un creditore si troverà in condizione di non poter esigere gli interessi d'un suo credito, non pagherà l'imposta al fisco, e dirà al medesimo: se volete pagarvi, compiacetevi di agire per mio conto per incassare la vostra imposta; esigendo la vostra imposta esigerete anche i miei interessi, ed io mi presenterò poi per ritirarli.

Ciò non mi pare in nessuna maniera giusto, e neppure nell'interesse dei contribuenti stessi.

È giusto che allora quando è accertato che il credito imposto più non può essere riscosso, il contribuente possa essere liberato dal pagamento dell'imposta; ma ciò deve aver luogo soltanto nel caso in cui realmente il credito non esista più, quando il creditore si trovi realmente in quella condizione di dire a se stesso: io ho un credito il quale consiste nella azione, ma che non potrà mai produrre nulla di utile; in questo caso io preferisco di cederlo al fisco, avvece di pagare l'imposta che pesa su di esso.

Ma se invece il creditore ha un'azione, la quale possa col tempo procacciargli un utile, un'azione tale che preferisca di conservarla, in questo caso, io trovo che è giusto che il medesimo paghi l'imposta.

Questa legge presenta sicuramente delle difficoltà nella sua attuazione; ma io non vedo alcun motivo, perchè a questa specie di creditori si debbano usare riguardi maggiori di quelli che si usano agli altri contribuenti.

E diffatti, se noi parliamo di questi, si fa forse luogo a deduzione dell'imposta, od alla sospensione del pagamento quando il proprietario di un bene stabile non ha potuto riscuotere il fitto a lui dovuto, oppure quando vi fu fallanza? oppure quando il commerciante non ha ricavato utile dal suo commercio? Ma certo che no; l'imposta si paga da loro egual-

mente; e così si faccia pure per il creditore che ha sempre fondamento di credere che un qualunque frutto possa cavarsi da un proprio credito.

Il solo caso in cui questi deve essere esonerato dall'imposta, si è quando il credito non esiste più, e la prova di tale inesistenza si ha quando egli è disposto a farne l'abbandono.

Questa disposizione si è introdotta a somiglianza di quella che già innestavasi nella legge per una tassa sulle successioni, nella quale i crediti devono anche essere consegnati.

Ma se colui il quale deve pagare l'imposta per la successione vuole abbandonare il suo credito, dimostra col fatto che questo ei non lo calcola più per nulla, è evidente che tale credito non esiste più; epperò è giusto che si faccia la deduzione. Ritenga però bene la Camera che se avvenisse il caso che l'abbandono fatto dal creditore potesse giovare al fisco, che cioè il fisco potesse aver effetto contro il debitore, non si dovrebbe mai autorizzare quest'abbandono. Se si autorizza, debb'essere solo nel caso d'un abbandono di una cosa che non esiste più.

L'atto di abbandono si considera come la prova della non esistenza del credito, ma non può attribuire un'azione al fisco, perchè se noi andassimo a questo punto, stabiliremmo in questa legge un principio, il quale, a parer mio, è oltremodo vizioso.

PRESIDENTE. Il deputato Gianone ha la parola

GIANONE. Per soddisfare in gran parte ai principii emessi dall'onorevole deputato Sineo, principii che sono veramente fondati sulla giustizia, e per mantenere l'uniformità nella legislazione, io proporrei che, invece di accettare l'aggiunta su cui si tratta di votare, si ripetesse l'articolo 3 adottato nella legge relativa alla tassa sulle successioni, il quale articolo, mediante una modificazione leggerissima troverebbe la sua applicazione anche in questa legge.

Quell'articolo è così concepito:

« I crediti litigiosi e di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa a meno che il legatario o l'erede (ora si direbbe *il creditore*) non preferisca di farne l'abbandono al fisco: però si farà luogo alla restituzione della tassa in proporzione della perdita del credito, visto l'esito della lite. »

Come si vede qui si parla di due cose: si parla di crediti che probabilmente non sussistono, e per questi si mantiene la facoltà di farne l'abbandono al fisco, non solamente in parte, come proponeva il deputato Sineo, ma nella loro totalità. Può anche darsi il caso che il credito sussista efficacemente per una parte soltanto e non per l'altra.

Tutti sanno che talvolta un credito è efficace soltanto per una porzione, e non pel residuo; e non è giusto che il creditore paghi per il totale, mentrechè la sua porzione di credito utile è minore. Dunque, adottando quest'articolo, mi pare che si otterrebbero i due scopi, quello cioè di agire conforme alla giustizia e di mantenere l'uniformità della legislazione.

PRESIDENTE. La prima parte dell'articolo 17 che già si è votata, parmi provveda di già all'ultimo caso accennato dall'onorevole deputato Gianone.

GIANONE. In questa disposizione si parla solo dei casi di giudizio di graduazione, di fallimento o di cessione dei beni; mentre vi sono ancora altri casi da contemplare.

Per avventura avrei fatto meglio a fare prima la mia proposta: parmi però che possa ancora trovar utile applicazione al presente.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. L'onorevole precipitante propone che, accettando le disposizioni della Commissione la quale vuole che vada esente dalla tassa colui che consente all'abbandono del

credito, si stabilisse che quando il fisco pervenisse a riscuotere la somma dovuta, si facesse luogo alla restituzione del credito stesso.

GIANONE. Perdoni. Il mio sistema sarebbe questo, che cioè allorchando si ha un credito il quale non è utile, perchè non v'è mezzo di essere soddisfatto, il creditore paghi bensì la tassa, ma poi, essendovi giudizio e venendosi a riconoscere che il credito non sussisteva fuorchè in parte, il fisco debba rimborsare la parte di tassa indebitamente pagata.

ARNULFO, commissario regio. Chiedo la parola.

Osservo che se il sistema cui accenna l'onorevole deputato Gianone, può applicarsi senza gravi inconvenienti nella tassa di successione, la quale occorre di liquidare raramente ed a lunghi intervalli per certi crediti d'una medesima famiglia, difficilmente potrebbe ricevere applicazione nella tassa di cui ora trattiamo, la quale è annua ed è annualmente da verificarsi; ammettendosi il sistema suaccennato, nei registri degli agenti demaniali dovrebbero tenersi dei conti aperti così numerosi e complicati, che renderebbero impossibile la riscossione dell'imposta, o per lo meno imbarazzante e costosa. Oltre a ciò, il Governo mai potrebbe far fondamento sulle somme annualmente esatte, poichè anche dopo molti anni verrebbero delle domande di rimborso dipendenti da liquidazioni di crediti litigiosi o di incerta riscossione.

Parmi che si debba tener conto in materia d'imposte dei casi più probabili, e non discendere ai casi possibili ma rarissimi, come già ebbe a dire l'onorevole relatore della Commissione; aggiungo che, o il credito è veramente di disperata esazione, e allora il creditore lo abbandona, nè può sperarsi che il demanio ne profitti; od il credito è bensì difficilmente esigibile, ma il creditore non lo abbandona, perchè egli ha fiducia di riscuotere dal suo debitore molto più di quello che paga; ma, ripeto, nel sistema di amministrazione sarebbe quasi impossibile di tener tanti conti aperti, quanti sono i crediti litigiosi e di dubbia esazione, per far poi un conto fra il demanio e il contribuente anche dopo molti anni. Ciò io dico indipendentemente dalle considerazioni che le giustificazioni da darsi trarrebbero seco la presentazione degli atti di lite e di liquidazione dei crediti, il che occasionerebbe una faraggine di lavoro all'amministrazione demaniale, da evitarsi massime quando si tratta di casi rarissimi. In fatto d'imposte non è possibile di evitare qualche inesattezza di riporto, non è possibile che tutto si faccia con rigorosa esattezza di applicazione, ma è mestieri avere l'occhio al possibile ed all'attuabile.

Io credo quindi che se da un lato è giusto di ammettere l'emendamento proposto dalla Commissione, perchè contiene una disposizione equitativa, non possa questa medesima equità estendersi fino ad accettare l'emendamento dal signor Gianone proposto.

CARQUET. Je voudrais proposer un sous-amendement qui consisterait à dire que l'action du fisc cesserait contre les créanciers qui renonceraient à l'annuité ou aux annuités de la rente imposée.

La Commission semble exiger (peut-être ce n'est pas son intention, mais la rédaction de l'article qu'elle a proposé semblerait l'indiquer) que pour éviter l'action du fisc, il faudrait renoncer à la créance elle-même, ou à toute la rente, ce qui constituerait un abandon total et définitif.

Il me paraît plus juste de dire, qu'il suffira de céder les annuités que l'impôt doit frapper; car ici la matière imposable ce sont seulement les intérêts, les fruits que la créance produit.

Le créancier doit payer toutes les années l'impôt, parce

qu'il est supposé de retirer annuellement les intérêts. Par conséquent, il faudrait qu'il pût dire au fisc: je vous cède les intérêts de cette année, de 3 ans, de 5 ans, parce que je suis persuadé que pendant un certain nombre d'années je ne retirerai aucun fruit de la créance; cependant je ne veux pas y renoncer d'une manière absolue, parce que j'espère que plus tard je rentrerai dans cette créance. Il n'y aura donc ici ni perte injuste pour le fisc, parce que réellement le fisc n'a droit qu'à une partie des intérêts, ni trop forte aggravation contre le créancier.

Pendant toutes les années qui correspondront à la renonciation, le fisc aura succédé aux droits du créancier; il les fera valoir, si bon lui semble; mais pour les années postérieures, il est juste que le créancier en jouisse, en payant de nouveau l'impôt correspondant à sa jouissance.

MIGLIETTI, relatore. Il sott'emendamento proposto dall'onorevole Carquet sarebbe inattuabile, quando si potesse ammettere. E per vero, non si può presumere che tra i contribuenti ed il fisco vi possa essere convenzione relativamente al pagamento dell'imposta, vi possa essere un contratto tale, in dipendenza del quale il fisco agisca contro il debitore del contribuente.

Ciò assolutamente, almeno dalla Commissione, non si può ammettere. Essa ammise questo caso di esenzione come prova dell'insussistenza del debito; del resto, se avesse creduto che fatto l'abbandono, il fisco potesse agire contro il debitore del contribuente, non avrebbe ammesso questo diritto, perchè assolutamente non si può concedere che il fisco debba essere investito di un'azione contro il debitore del contribuente per rendere deteriori le condizioni a quest'ultimo. Non comprendo, per altra parte, come quei medesimi, i quali vollero che l'imposta cadesse esclusivamente a carico del creditore, ed in modo così esclusivo, che nemmeno il debitore fosse obbligato a pagare a mano del fisco quel tanto che egli pure deve pagare a mano del creditore, vogliono ora dare al fisco un'azione efficace contro il debitore medesimo (*Sensazione*); io non vedo per vero molta coerenza in queste due proposizioni. (*Movimento*)

PRESIDENTE. L'emendamento del signor Carquet mi pare che dovrebbe essere formulato nel modo seguente:

« Debbè cessare l'azione del fisco, qualora il creditore voglia fare l'abbandono allo stesso fisco di quell'annualità d'interessi o di rendita sopra di cui cade a riscuotersi la quota d'imposta. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

SINCO. Le proposte degli onorevoli Gianone e Carquet provano che veramente v'è qualcosa da fare a questo proposito, e che la legge non sarebbe giusta ove si votasse nella guisa che venne formulata.

Io accederei volentieri agli emendamenti proposti dai due deputati, se la Camera non credesse di adottare quello che io ho suggerito.

Io stimo che l'esatta giustizia stia veramente nella proposta che ho fatto, e prego la Camera a dar ascolto ad alcune considerazioni che mi fo a soggiungere a tale riguardo.

L'onorevole relatore della Commissione ci ha svelato un pensiero che è assai singolare. Esso dice che se la Commissione adottò quella proposta, ciò fece perchè fu persuasa che il fisco non userà del diritto che gli si concederà di agire a nome del creditore.

Io non concorro in tale sentenza, e dico che le leggi si debbono fare seriamente, e con uno scopo veramente pratico ed attuabile.

A siffatto pensiero io contrapporrò ciò che dianzi ho asserito, che cioè è nota, non dirò l'avidità, ma la somma solerzia degli agenti demaniali, tuttavolta che si tratta di conseguire qualche cosa che produca un aggio a loro favore.

Se dunque si vuole che il fisco sia investito di queste ragioni, non v'ha dubbio che esso ne userà. Ed invero io non so come ad un esattore il quale spera percepire qualche aggio sovra una somma che debbe riscuotere, si possa vietare di esigerla.

Nemmanco il ministro delle finanze potrebbe ciò impedire, perchè l'esattore sarebbe nel suo diritto. Egli è dunque certo che il fisco si varrebbe delle sue ragioni.

Si dice inoltre che noi vogliamo rendere deteriori le condizioni del debitore, che quel debitore stesso che ci ispirava tanto interesse nella seduta precedente, adesso lo vogliamo dare nelle mani del fisco, almeno per quella porzione che gli sarà ceduta dal creditore.

Dal canto mio dichiaro che non ho mai inteso di patrocinar l'interesse del debitore, ma bensì l'interesse della giustizia. Noi non vogliamo che si venga a pagare più di quello che è giusto, cioè che ciascuno venga a pagare in proporzione realmente delle sue facoltà. Abbiamo parlato molto su questa legge per dimostrare gli inconvenienti che porta con sé, e come realmente essa non venga a corrispondere a quella massima fondamentale della nostra Costituzione che vuole che le imposte siano in ragione degli averi. Ma se non possiamo introdurre la giusta proporzione nelle imposte, dobbiamo almeno attendere acciò fra i creditori quelli che saranno nella stessa condizione, abbiano lo stesso trattamento.

Ora, signori, io vi prego di avvertire che non si tratta in questa legge soltanto di danaro dato a mutuo, o di prezzo di vendita di uno stabile; si tratta di qualunque credito portato da atto pubblico, e così di legati, di pensioni alimentari, di pensioni o di tenui capitali lasciati talvolta ad un figlio a luogo della legittima.

Ora, ponetevi a modo di esempio nelle condizioni di quel figlio di famiglia al quale dal padre sarà assegnato per disposizione testamentaria, a luogo di sua legittima, un capitale di 10 mila lire. Egli non possiede altra sostanza salvo la possibilità di consegnare questo capitale di 10 mila lire dalla famiglia paterna. Ma può darsi che l'eredità si sia sciupata; che invece della somma assegnatagli, il figlio non possa percepire che lire 300. Volete voi che perchè egli non può conseguire che 300 lire si trovi in questa alternativa o di pagare la tassa come se avesse un credito di lire 10,000, oppure di rinunciare al suo credito?

Ma, perchè non volete che questo povero cittadino conservi il diritto di conseguire quel poco che gli è ancora rimasto dopo le disgrazie sofferte dalla sua famiglia? È ella cosa giusta che lo si spogli soltanto così per un motivo d'ordine, perchè è più comodo di non tenere calcolo di questo diritto?

Il primo dovere dei legislatori, come dei giudici, è di essere giusti; vi è una giustizia naturale, alla quale le leggi si debbono uniformare; ora, io vi domando se è giusto che voi costringiate chi non ha di patrimonio che 200 o 300 lire di credito, a rinunciare a questo benchè piccolo credito, per non pagare una tassa in ragione di 10 o 20 mila lire? È una ingiustizia questa che il Parlamento non può commettere, perchè, ripeto, la giustizia deve essere la guida anche dei legislatori.

È certo cosa spiacevole il dare i debitori nelle mani del fisco, sottoporli alle vessazioni, ad angherie di vario genere; ma è molto più spiacevole ed ingiusto nel tempo stesso, il

sottoporre all' imposta quello che non ha la sostanza in ragione della quale viene tassato.

Vede dunque la Camera che non sta il dilemma che era formulato dall'onorevole commissario del Governo; egli diceva: o il creditore ha speranza di riscuotere il credito, e deve pagare, o non ha speranza di riscuoterlo, ed allora lo abbandoni. Ma vi è una via di mezzo, vi è la speranza, anzi vi può essere la certezza di riscuotere una parte di questo credito; ora, mentre uno può avere la certezza di riscuotere una piccola parte, vorrete costringerlo a rinunciarvi oppure a pagare forse una somma poco meno che equivalente, la quale corrisponderà alla tassa? Tutto resta risolto, tutto è richiamato a termini di giustizia quando si dà all'erario nazionale il diritto di acquistare la parte corrispondente alla tassa. Sicuramente se la Camera non credesse di adottare questa mia proposizione, allora io mi accosterei a quella del signor Carquet, la quale sarebbe già molto più conveniente di quella della Commissione, sebbene essa contenga ancora una gran parte di ingiustizia. Non è giusto che questo miserabile, il quale non è essenzialmente proprietario che di 200 o 300 lire, paghi 25 lire all'anno in ragione di un credito fittizio di 10 mila lire. Egli debbe rinunciare all'intera rendita del suo credito secondo la proposta del signor Carquet; ma è contro ai principii di giustizia, che colui che ha un capitale di 200 o 300 lire, debba rinunciare all'intero frutto di questo capitale, mentre si pretende soltanto il 1/4 per cento da quelli che hanno grandi capitali.

La proposizione della Commissione ed anche quella del deputato Carquet, quantunque questa io la riconosca molto più ragionevole, tendono a fare precisamente il contrario di ciò che è in uso in Inghilterra. Si loda tanto il regime degli Inglesi; ma chi li loda contrae l'obbligo di imitarli; gl'Inglesi che hanno l'*income-tax*, esimono le piccole fortune, anzi neanche le tanto piccole, esimono da questa imposta i patrimoni tenui: ma voi volete che il grande capitalista non paghi che il 1/4 per cento, e il piccolo capitalista volete che qualche volta paghi più della rendita effettiva del capitale. Io ripeto: non ci è altro modo di provvedere alla giustizia salvo di dare ai creditori il diritto di liberarsi dalla tassa cedendo la parte del capitale corrispondente.

MIGLIETTI, relatore. Domando la parola per una semplice osservazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MIGLIETTI, relatore. Dalle cose dette pare che l'onorevole deputato Sineo creda che allorchando un creditore per non pagare l'imposta dichiara di fare abbandono del suo credito al fisco, questo si appropri il credito per modo che, se questo fosse di lire 25 mila, e l'imposta a pagarsi di sole 100 lire, si ritenesse per sé l'intera somma di lire 25 mila. Questo non è il caso; è il caso di quel debitore che fa ai creditori cessione dei propri beni: i creditori si pagano sopra di essi; ordinariamente non ne sopravanza, perchè quando si fa quest'abbandono è già probabile che non ne sopravanzi; ma, se ne sopravanza, i creditori non hanno ragione di ritenere interamente quei beni medesimi per sé. Così è del fisco. Supponete che il fisco abbia un credito di cui gli sia stato fatto l'abbandono. Esso agisce; si paga dell'imposta dovutagli, ma non può tenere nella sua integrità il credito riscosso, perchè non succede un contratto in virtù del quale gli sia fatta cessione.

MICHELINI. Prego il signor presidente di rileggere la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. La redazione proposta dalla Commissione è così concepita:

« L'azione del fisco contro il creditore contribuente cessa, qualora questi voglia fare l'abbandono allo stesso fisco del credito e della rendita imposta. »

Il signor Sineo propone: « L'azione del fisco contro il creditore contribuente cessa, qualora questi faccia l'abbandono di una parte del suo credito corrispondente alla tassa. »

MICHELINI. Secondo le ultime osservazioni fatte dal relatore, mi pare che egli stesso dovrebbe accettare l'emendamento Carquet in quanto che si vede chiaramente che egli non ha voluto intendere che l'abbandono di quella parte della rendita che spetta al fisco come tributo.

Ci siamo sinora battuti quantunque nella sostanza fossimo tutti d'accordo. Ma la cagione di questa lotta proviene dalla parola *abbandono* adoperata dal relatore nel suo emendamento, ed alla quale egli dà un significato che non poteva essere da altri immaginato. Diffatti, se si dice che il contribuente fa l'*abbandono* del credito al fisco, è chiaro che s'intende di dire che il fisco è messo al luogo del contribuente, subentra nelle di lui ragioni, e diviene proprietario di tutto il credito. Del resto, ora che siamo intesi nella sostanza, più non rimane che ad intenderci nelle parole.

MIGLIETTI, relatore. Mi limito a dire che la Commissione ha voluto con questa disposizione indicare uno dei casi in cui il credito più non esista. Quando il creditore è disposto ad abbandonare il suo credito, è segno evidente che questo più non esiste. Veniamo ora alle conseguenze. Supposto il caso in cui il creditore si sbagli, che cioè un credito che egli credeva assolutamente inesigibile, col decorso del tempo si faccia esigibile, e che il fisco giunga a riscuoterlo intieramente, io domando se esso, in dipendenza dell'abbandono fatto, avrebbe ragione di ritenere l'intera somma...

Alcune voci. Sì! sì!

MIGLIETTI, relatore. Ma no certamente, secondo la legge, perchè sarebbe lo stesso caso di un debitore che facesse cessione de'suoi crediti. Quando un debitore fa cessione de'suoi crediti, ciò mediante non può più essere ricercato in personale: ma se dalla riscossione di questi crediti sopravanza alcun che, soddisfatti i creditori, potrebbero questi forse dire: voi avete fatto cessione dei vostri crediti, vogliamo ritenere per noi ciò che sopravanza? No, certo. Lo stesso è del fisco. Io credo che l'abbandono fatto non dia ragione al fisco di impadronirsi del tutto. Se esso crede di sua convenienza di agire, agisca; ma quando avrà potuto riscuotere la somma del credito abbandonato, riterrà per sé soltanto quanto gli è dovuto per l'imposta, ed il resto non avrebbe alcun titolo legale per ritenerlo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo.

SINEO. Le spiegazioni date dall'onorevole relatore provano che la sua intenzione era molto migliore della sua proposta. (*ilarità*)

Le parole di una legge finanziaria non possono essere intese diversamente salvo a seconda del linguaggio proprio di quella materia.

Noi abbiamo molti casi di simile abbandono: per esempio il proprietario d'un fondo rurale, non credendo cosa conveniente di pagare la contribuzione, abbandona il fondo.

Bisogna vedere quali siano le conseguenze alle quali le leggi e la giurisprudenza anteriore provvedessero per questo abbandono.

Tutti sanno, e sicuramente il signor relatore non l'ignora, essendo molto pratico delle cose forensi, che questo caso è avvenuto molte volte, specialmente nel secolo scorso; al quale abbandono bisogna attribuire il possesso di molti beni comunali e demaniali. Ora non si è mai creduto che il fisco

dovesse vendere questi beni, per restituire poi una parte del danaro ottenuto da simile vendita a colui che aveva abbandonato tali possessioni.

Dunque, senza entrare in discussione intorno al senso, direi grammaticale, del vocabolo *abbandono*, è cosa certa che secondo l'interpretazione che si diede sempre alle leggi di questo genere, riguardo all'abbandono, si ritiene che tanto colui che ha abbandonato il suo credito come colui che ha abbandonato il suo fondo, non possa più ripigliarne il possesso.

Non è quindi il caso di discutere sul vocabolo; la Commissione ha voluto dire soltanto ciò che ha spiegato il signor relatore; con un'altra redazione si potrà ottenere lo stesso risultato, la legge potrà essere meglio espressa.

Ma quand'anche si modifichi la legge nel senso spiegato dal signor relatore, essa sarà ancora troppo imperfetta, e contraria alla giustizia.

Stando sempre all'esempio che ho citato di sopra, il figlio che non è in grado di conseguire che poche centinaia di lire debbe conservare la piena disponibilità di quella tenue sua sostanza.

Volete confiscare il suo patrimonio perchè è povero? Questa sarebbe appunto la conclusione: egli è povero, dunque confisciamo il suo patrimonio; conseguenza sicuramente assurda, e che ripugna troppo al buon senso. Se noi riconosciamo che il povero non può essere spogliato unicamente perchè è povero, noi non dobbiamo sottoporlo a questa imposta esorbitante; dobbiamo esimerlo coll'ammetterlo a cedere una parte del suo credito, il che non produce nessuno degli inconvenienti che si sono indicati. Si è detto che il fisco si esporrebbe a molte liti e spese; ma anche il creditore le avrà queste spese: se il credito sarà di difficile esazione, oltre al pericolo di perderlo, volete che paghi ancora l'imposta per la speranza sola di conseguirne una parte anche tenuissima?

Fin qui, o signori, noi abbiamo soltanto parlato del caso in cui non vi sia speranza di conseguire l'intero credito, e del caso in cui il credito sia affatto inesigibile: ma vi sono negli affari delle eventualità di cui l'esito è spese volte imprevedibile; ora chi ha uno di questi crediti che coll'andar del tempo potrà farsi buono, dovrà rinunciarvi? E perchè questo? Il patrimonio eventuale non è un patrimonio? Il cittadino che non ha che una eventualità dinanzi a sé può ancora sperare; ma se voi volete che per questa eventualità egli paghi la tassa, sarà costretto di rinunciarvi, perchè non vorrà lasciare il certo per l'incerto. Volete voi costringerlo a giuocare al lotto? Pagare il quarto per cento su di una semplice eventualità è lo stesso che giuocare al lotto. Ma noi non dobbiamo obbligare i nostri cittadini a giuocare al lotto; noi dobbiamo farli concorrere a pagare solamente in ragione di quello che hanno. Quando il creditore sa che è possibile che egli venga a riscuotere il suo credito, ma non ne è certo, cedendo una parte della sua eventualità, soddisfa perfettamente all'imposta.

CORNERO. Vedo che tutta la difficoltà sta in ciò che il creditore non dovrebbe essere obbligato a lasciar ritenere dal fisco al di là di quanto gli è dovuto.

Sento dall'onorevole relatore che dietro all'interpretazione da darsi alla redazione della Commissione il fisco sicuramente percependo di più non dovrebbe ritenere il sopravanzo; ma io credo che in tal caso si toglierebbe di mezzo ogni difficoltà, introducendo una spiegazione la quale dichiarasse che è ben inteso che esigendo il fisco al di là di quanto gli è dovuto, il sopravanzo debba cederlo sempre al contribuente.

PRESIDENTE. Perviene al banco della Presidenza un'aggiunta alla relazione della Commissione, proposta dal deputato Demarchi, concepita appunto nel senso spiegato dall'onorevole signor Cornero. Essa è proposta nella conformità seguente.

« In caso però di abbandono del credito, il fisco non potrà prevalersene se non per l'azione dell'imposta stabilita sulla rendita, e della spesa cui darà luogo la riscossione. »

CORNERO. Io mi associo a questo emendamento dell'onorevole Demarchi.

CARQUET. Il semble que les explications données par monsieur le rapporteur ne simplifient pas la question au fond, ni surtout dans la pratique.

Si le fisc est obligé à exiger d'abord et à restituer ensuite le surplus de l'impôt qu'il aurait perçu, il en arriverait l'inconvénient que signalait l'honorable monsieur Miglietti lui-même, parce que le créancier profiterait de cette faculté pour substituer à ses poursuites, les poursuites du fisc.

Mais si en maintenant l'obligation de restituer, on n'oblige pas le fisc à exiger le surplus de l'impôt, il arrivera en pratique qu'il se contentera de demander une partie aliquote de la créance pour se rembourser: car il n'aura pas des raisons suffisantes pour vouloir réclamer le montant de la créance. Alors se produira cet autre inconvénient signalé par l'honorable monsieur Sineo, c'est-à-dire que pour éviter de payer un impôt, le créancier sera obligé d'abandonner totalement sa créance, lors même que cette créance pourrait plus tard avoir une valeur effective.

Dans l'amendement que j'ai proposé, la renonciation est absolue, par conséquent il n'y a pas lieu de craindre que le créancier fasse de sa créance un objet de spéculation aux dépens du fisc. Mon amendement n'a pas non plus l'inconvénient d'imposer au créancier une perte trop considérable, car il ne renoncera aux intérêts de sa créance que par annuités, et pendant le temps durant lequel il regardera les intérêts comme irrécouvrables, tout en se réservant sous la charge de l'impôt, ceux dont il espère la perception. Un créancier hypothécaire, par exemple, peut avoir non pas seulement une opinion probable, mais la certitude qu'il perdra tout ou partie des intérêts, quoique en définitive sa créance soit assurée.

Par conséquent la renonciation que fera le créancier sera une preuve comme le voudrait l'honorable rapporteur, que la somme à laquelle on renonce est vraiment, sérieusement considérée comme irrécouvrable. Ainsi j'insisterai sur l'amendement que j'ai proposé.

MAMELLI. Io sorgo per sostenere la proposta, che fra tutte parmi la più logica e ragionevole, dell'onorevole signor deputato Carquet. Se noi riguardiamo il credito o la rendita come affetti ad ipoteca, ovvero privilegio, secondo la diversa natura dei capitali stessi, in favore del fisco, allora è d'uopo ammettere, attesa l'individualità legale di cosiffatto diritto reale, che volendo il creditore o proprietario della rendita come debitore del tributo cedere o dismettere, anzichè pagare, la cessione o dismessa del fondo deve farsi in *solidum* non parziariamente. Appunto perchè sarebbe troppo gravosa l'applicazione di questa giurisprudenza fondata sul sommo rigore del diritto, io di buon grado ammetto il temperamento proposto dal signor Carquet, per cui, riguardando l'annualità come soggetta al peso del tributo annuo, non ravviso contrario al diritto, e certamente riconosco meno alieno dall'equità, che il debitore del tributo possa liberarsi, volendo, concedere la rendita cui è annesso.

Non mancano nel gius comune, e nell'istesso Codice civile,

altri esempi di questa giurisprudenza. Così il possessore del fondo soggetto ad una servitù *oneris ferendi*, coll' onere di riparare il fondo stesso, può liberarsi dall'obbligo delle riparazioni cedendo il fondo stesso al padrone del fondo dominante. L'istesso si verifica nell'usufruttuario che voglia sottrarsi all'obbligo delle refezioni cedendo il fondo su cui è costituito l'usufrutto.

MIGLIETTI, relatore. Ammessa l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Demarchi, ed appoggiata dall'onorevole deputato Cornero, non posso per verità nello stesso tempo ammettere gli inconvenienti segnalati dagli onorevoli preopinanti, imperciocchè, quantunque il creditore contribuente faccia l'abbandono al fisco anche dell'intero credito, non perde le sue ragioni nel senso di poter cioè conseguire quel tanto che si potrà riscuotere da questo credito, quando realmente venga a riscuotersi il pagamento del medesimo. Gli inconvenienti bensì si manifesterebbero gravi allora quando fosse permesso cederne soltanto una parte, imperocchè questi casi si presenterebbero troppo facilmente. Quando si tratta di fare l'abbandono totale del credito per liberarsi dal pagamento di una somma minima, è difficile che il contribuente vi si disponga. Nessuno il quale abbia un credito di cui spera di poter ottenere il pagamento, vorrà farne l'abbandono al fisco, imperocchè vedrà che sarà sempre meglio di conservare presso di sé l'esercizio dell'azione, anzichè demandarla al fisco. Se invece noi ammettiamo che si possa farne l'abbandono di una parte soltanto, in questo caso il creditore si disporrà molto più facilmente, perchè abbandonerà al fisco una parte del credito, ed intanto egli, pel rimanente, agirà contro il debitore, e quindi, mentre il fisco forse non potrà conseguire la parte del credito che gli è ceduta, egli ha un'azione più diretta sul debitore per esigere la parte di credito che si è conservata.

Faceva avvertire egregiamente l'onorevole Mameli, che se si parla di crediti ipotecari, l'ipoteca è individua, ma niente impedisce che nelle ragioni ipotecarie il creditore originario possa associare un terzo; niente impedisce che quel diritto, il quale compete prima ipotecariamente al creditore per effetto d'abbandono, competa dopo al fisco; non è necessario che vi sia un passaggio assoluto del diritto dall'uno all'altro, il diritto può essere conservato nel primo in comunione col secondo, ed essere anche conservato per una parte a favore del primo, e per un'altra a favore del secondo.

L'ipoteca sarebbe però sempre individua nel senso che l'uno e l'altro creditore avranno l'ipoteca sull'intero stabile che fu ipotecato. Conseguentemente io trovo che vi sarebbero inconvenienti nell'ammettere l'abbandono di una parte, mentre non vi avrebbe inconveniente alcuno stabilendo che l'abbandono si potesse fare per la totalità. Io prego ancora una volta la Camera di ritenere che questa disposizione fu introdotta contemplando il caso di un credito, il quale realmente non abbia più alcun valore; che quest'abbandono si è voluto indicare come prova di insussistenza d'un debito, perchè, eccettuato questo caso, per un'imposta che non è poi tanto grave, il creditore non vorrà certamente spogliarsi di un diritto col quale spera di poter ricavare ancora qualche utile.

MAMELI. Non posso assolutamente convenire nel sentimento del signor deputato Miglietti, che non ravviso conforme alla natura individua del diritto reale, che attribuisce al fisco il privilegio o l'ipoteca che gli compete. Qui non si tratta di aggiudicazione o di subastazione che si fa in conseguenza d'una condanna, ma di una cessione o dismessa volontaria: se si vuole al tributario dare l'alternativa di pa-

gare, ovvero di dismettere, deve la dismessa del fondo essere integrale non parziale. Questa giurisprudenza è certa e fuor di controversia: perciò, lo ripeto, conviene adottare di preferenza la proposta Carquet.

PRESIDENTE. Vi sono adunque parecchie proposte.

La Commissione presenta l'alinea dell'articolo 17 così concepito:

« L'azione del fisco contro il creditore contribuente, cesserà qualora questi voglia fare l'abbandono allo stesso fisco del credito, o della rendita imposta. »

DEMARCHI. Avendo ora meglio intesa la redazione proposta dalla Commissione, vedo che nel mio emendamento bisognerebbe dire: *in caso però di abbandono del credito o della rendita, ecc.*

PRESIDENTE. Fra gli emendamenti proposti, quello del signor Sineo correggerebbe l'idea proposta dalla Commissione, portando l'abbandono soltanto in una parte, alla quota corrispondente alla tassa. Esso è concepito in questi termini:

« L'azione del fisco contro il creditore contribuente cessa, qualora questi voglia fare l'abbandono allo stesso fisco di una parte del suo credito corrispondente alla tassa. »

Quello del signor Carquet porta invece non la cessione del credito, o del titolo della rendita, ma soltanto la cessione dell'annualità, degli interessi, o della rendita, sopra di cui ha da riscuotersi la quota dell'imposta.

Finalmente l'emendamento del signor Demarchi, mantenendo la prima redazione della Commissione, ne spiega poi il senso con un'aggiunta, cioè con questo abbandono si trasporta soltanto nel fisco l'azione per ottenere l'esazione dell'imposta, ma che esso non possa mai ritenere di più dell'importo dell'imposta e delle spese che occorsero per la riscossione del credito stesso.

Vede la Camera, che in seguito a quest'aggiunta del deputato Demarchi, la proposta della Commissione verrebbe ad essere più tenue ancora della proposta del signor deputato Sineo, e del signor deputato Carquet, perchè la proposta del signor Demarchi non vorrebbe altro, se non che incaricare il fisco di liquidare il credito, di pagarsi dell'imposta, e delle spese incorse, mentre la proposta del deputato Sineo lascia al fisco l'utilità del capitale corrispondente all'imposta; e quella del deputato Carquet lascia al fisco l'utilità di tutte quelle annualità sopra cui cade l'imposta.

Quindi la proposta del signor Carquet essendo la più ampia, la porrò prima ai voti. Se questa non sarà ammessa, verrà poi la proposta del signor deputato Sineo, infine quella della Commissione, coll'aggiunta proposta dal deputato Demarchi.

CARQUET. Je voudrais prier M. le président de donner de nouveau lecture de l'amendement de M. Demarchi. J'ai entendu dire par M. le président que cet amendement est beaucoup plus favorable que ceux qui ont été proposés par l'honorable M. Sineo et par moi. Cela peut être. Cependant à ce que j'ai pu en juger par la première lecture, il m'a paru que cet amendement introduirait une disposition beaucoup plus rigoureuse. Tout en ayant l'air de conserver au créancier le droit de retirer le surplus de créance, retenue faite de l'impôt, il l'en priverait cependant par le fait. Le libéralisme du texte de la loi disparaîtra certainement dans son application; car le fisc connaissant l'obligation qui lui serait faite de restituer au créancier toute somme perçue en sus de l'impôt, ne percevra rien au-delà. Quand la valeur de la créance deviendra liquide et certaine, en tout ou en partie, il réclamera sa part, et il se gardera bien de se faire le pro-

teeteur, le procureur du créancier. Celui-ci sera donc toujours en perte, et j'avais raison de taxer d'excessive rigueur la disposition émanée par l'honorable M. Demarchi, à moins que j'en aie mal entendu la lecture.

DEMARCHI. Io dirò che la mia intenzione non è che il fisco esiga il credito, ma solamente l'importo dell'imposta.

PRESIDENTE. Faccio avvertire che in questo caso l'azione del fisco non si può intentare verso il debitore direttamente; gli articoli di questa legge, votati precedentemente, proibiscono ciò assolutamente.

DEMARCHI. Se il fisco diviene proprietario del credito per l'abbandono, egli agirà come cessionario per la parte dell'imposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Nel mettere ai voti le diverse proposte, io seguo l'ordine che ho già indicato.

SINKO. Domando la parola sulla proposta del signor Demarchi. (*Rumori*)

Io credo che la Camera non vorrebbe adottare leggermente una proposta la quale producesse conseguenze diverse da quelle cui mira il proponente medesimo.

Il signor Demarchi ha attribuito alle parole da lui usate, un senso diverso da quello che le attribuisce la Commissione, e in questo dissenso la Camera deve esaminare quali saranno realmente le conseguenze della proposta quando fosse adottata.

Il signor Demarchi, dietro le spiegazioni che ci ha date, vorrebbe che si cedesse il prodotto dell'annualità nell'unico fine di far sì che il demanio conseguisca la tassa, rimborsando così il rimanente dell'annualità al creditore, detratte le spese. In questo senso la proposta Demarchi non è che una modificazione della proposta Carquet. In questo senso era giusto ciò che diceva il signor presidente, che cioè, questa proposta era favorevole al debitore. Se realmente il fisco non facesse che riscuotere l'intera annualità, e pagasse il soprappiù al creditore, allora la cosa sarebbe ragionevole, ed io credo che ognuno vi assentirebbe: ma se per contro quest'articolo si deve interpretare secondo il valore dei termini legali usati dalla Commissione, allora la cosa cambia interamente; allora il fisco è investito del tutto, ed il creditore non può più aver azione verso il suo debitore, bensì verso il fisco, per avere il soprappiù che il fisco avrà riscosso; ed in questo caso, come osservava benissimo l'onorevole Carquet, ne avverrà che il fisco cercherà di riscuotere l'ammontare della tassa, e poi non cercherà più altro, ed intanto il creditore non avrà più azione verso il suo debitore.

Io prego la Camera di osservare quante complicazioni e quante incertezze ne nascerebbero.

Del resto io non posso che applaudire allo spirito di questa proposta, ma se non si precisano bene preventivamente le conseguenze, darà luogo ad infinite lotte tra il creditore ed il fisco, ed a moltissimi incagli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del signor Carquet così concepita:

« L'azione del fisco, ecc. » (*Vedi sopra*)

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 17.

(La Camera approva.)

Viene ora l'articolo 18 proposto per aggiunta dal deputato Sappa, così concepito:

« Si prescrivono col trascorso di cinque anni le annualità d'imposta riferibili a crediti o rendite non consegnate.

« Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento dell'imposta, saranno prescritte tanto l'azione del fisco per

molte incorse sulle consegne infedeli, quanto l'azione dei contribuenti per certificazione di somme pagate. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

FARA-FORNI. Signori, le controversie e le calde discussioni, alle quali ha dato luogo questa legge, mi persuadono che non ne riuscirà così agevole l'applicazione, e forse il prodotto risponderà nè all'aspettazione del Governo, nè compenserà i richiami ai quali potrà dar luogo.

Sembrami perciò che la durata dovrebbe venir limitata in modo, che se i timori, quali vi ho accennati, si realizzano, essa non possa esser durevole oltre un certo tempo. Onde io proporrei il seguente articolo addizionale.

« La presente legge non avrà effetto che per tre anni dalla data della sua pubblicazione. »

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Fara-Forni è appoggiata.

(È appoggiata.)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io non ho difficoltà ad accettare la prescrizione di un termine, ma non mi pare che, secondo venne proposto dall'onorevole Fara-Forni, sia abbastanza preciso; converrebbe stabilire che questa legge abbia a durare sino al 1° gennaio 1855.

PRESIDENTE. Il signor Fara-Forni accetta questo emendamento?

FARA-FORNI. Io mantengo la mia redazione, perchè non si sa ancora se per quest'anno si potrà attivare questa legge.

LANZA. Propongo un sotto-emendamento alla proposta del signor Fara-Forni, cioè che il termine della durata di questa legge sia al 1° gennaio 1855.

L'obbiezione principale che si fece a questa legge, a mio avviso fu quella, che probabilmente l'imposta da essa stabilita invece di colpire il creditore andrà a ricadere sul debitore.

Io non mi son trovato presente alla discussione generale, ma da quanto lessi nel foglio ufficiale parmi aver compreso che l'onorevole signor ministro delle finanze dichiarasse che se ciò fosse, riconoscerebbe questa legge come ingiusta.

Ora credo che non vi possa essere alcun dubbio che l'imposta cadrà a lungo andare sul debitore invece che sul creditore.

Per ovviare a questo inconveniente bisogna procurare che essa colpisca quei mutui i quali esistono già attualmente, ciò che parmi possa ottenersi stabilendo che questa legge sia mantenuta in vigore solo sino al gennaio 1855.

Il Ministero e la Camera dopo 18 mesi di esperienza, potranno riconoscere come questo genere d'imposta sia poco consono ai veri principii di economia pubblica, e come sia di pochissima utilità alle finanze.

Io lo credo poco consono all'economia pubblica, perchè questa è un'imposta la quale colpisce un mezzo di cui si serve ogni industria, e particolarmente l'agricoltura; dacchè essa va precisamente a colpire i capitali circolanti, i quali sono presi a mutuo da una gran parte d'affittaiuoli per coltivare i fondi che hanno in affitto.

Essa poi gravita in ispecial modo sui piccoli proprietari i quali sono in maggior numero, in una proporzione assai maggiore dei grandi capitalisti.

Noi non abbiamo alcuna statistica per poter precisamente giudicare che i piccoli crediti superano di gran lunga i grandi. Egli è necessario che il Ministero faccia fare un la-

voro, onde dopo diciotto mesi il Parlamento sia anche illuminato su questo punto, e si vegga da quello qual natura di crediti, quale specie di capitalisti e di proprietari colpisca particolarmente questa legge.

In Francia, ove si fece questa statistica, risultò che più della metà dei crediti ipotecari è costituita di quote inferiori alle 400 lire, e la durata di questi crediti non oltrepassa per lo più i tre anni; cosicchè, calcolando gl'interessi legali e calcolando i diritti d'insinuazione, iscrizione e cancellazione dello stesso credito, ne viene a risultare che i proprietari, i quali fanno particolarmente uso di crediti ipotecari, debbono pagare un interesse del 7, dell'8 ed anche del 10 per cento.

Ora venire ad aumentare ancora questi interessi, qualora, dico, l'imposta ricada sul debitore, come io non ne dubito punto, io credo che è questa un'economia pochissimo conveniente.

Un'altra osservazione si è che con quest'imposta favoriamo il traslocamento dei capitali dell'industria agricola all'industria manifatturiera.

Ora, se convenga nelle condizioni particolari del nostro paese di svolgere a preferenza le industrie manifatturiere che non quella agricola, lascio alla Camera il giudicarlo. Inoltre sappiamo che fra le diverse industrie quella che trova maggior difficoltà per ottenere dei capitali a mutuo è precisamente l'industria agricola.

Nessuno ignora che tutti gli Stati d'Europa hanno fatto delle leggi apposite onde procurare che venga favorito e promosso il credito territoriale. Ultimamente ancora abbiamo veduto il Belgio adottare una legge di tal natura; sappiamo che in Francia si va studiando in proposito, sappiamo che per tutta la superficie dell'Alemagna esistono di queste disposizioni. Dunque, invece di favorire questo credito agrario, noi con questa legge veniamo a colpirlo. Per conseguenza io credo che in linea economica quest'imposta l'esperienza la dimostrerà dannosa, e quindi da non più prolungarsi.

Ho detto che la credo anche poco utile sotto l'aspetto finanziario, e ciò perchè penso che l'effetto principale che produrrà sarà quello di scemare i crediti ipotecari, mentre per altra parte sarà mestieri di sostenere nuove spese per nominare altri agenti demaniali per la riscossione della medesima.

Ma delle cose che venni sin qui esponendo, tuttochè, a parer mio, abbiano molta verosimiglianza, debb'essere giudice l'esperienza, la quale varrà a confermarle ovvero a smentirle.

Io stimo dunque che torni molto utile l'adottare l'emendamento col quale propongo che questa legge abbia vigore soltanto per diciotto mesi, affinchè in questo intervallo abbiamo campo a chiarirci se l'imposta da essa stabilita sia nociva o no all'economia ed arrechi un lieve vantaggio alle finanze, ovvero loro apporti un notevole profitto.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Se io dovessi rispondere adeguatamente all'onorevole preopinante, sarebbe mestieri di rientrare nella discussione generale, perchè le ragioni che esso ha messe in campo per limitare l'azione di questa legge a diciotto mesi si riferiscono al merito intrinseco della medesima, la quale, a parer suo, è assolutamente dannosa.

Io non ripeterò ciò che ebbi di già l'onore di esporre alla Camera per provare che cotesta imposta debbe ricadere in massima parte sul creditore. Io voglio anche ammettere che questo sia un punto dubbio il quale debba essere dall'esperienza chiarito. Però, se faccio tal concessione all'onorevole preopinante, dico in pari tempo che, se s'intende di fare un esperimento, è d'uopo fissare uno spazio di tempo bastevole

per poter constatare i risultamenti del medesimo in un modo certo.

Ora, se la durata di questa legge fosse ristretta a diciotto mesi, ne deriverebbe che il Parlamento sarebbe chiamato a pronunciare sul merito della medesima nell'anno venturo a questa stessa stagione.

Se si volesse dare una maggior durata alla legge bisognerebbe che nella prossima primavera il Parlamento la prendesse nuovamente ad esame. Ora io chiedo se in sei od otto mesi si possano istituire delle serie esperienze e raccogliere una serie di fatti abbastanza estesa da poter portare un giudizio intorno alla legge stessa.

Io non ho fatto nessuna obbiezione contro la limitazione della durata della legge. Chieggo solo che all'esercizio della medesima si conceda uno spazio di tempo bastevole a raccogliere i dati necessari per portare un giudizio definitivo su questa specie d'imposta.

L'onorevole preopinante ci ha detto che, mentre in molte parti d'Europa si pensa a favorire il credito territoriale, presso di noi si pensa invece a colpirlo.

Io credo ch'egli abbia alquanto esagerato nel dire che i soli proprietari sarebbero colpiti da questa legge, chè fra gli industriali molti sono quelli che hanno debiti ipotecari, ed io me ne appello ai membri di questa Camera che sono al fatto delle cose industriali. Nulladimeno riconosco che il credito ipotecario merita di essere preso in grandissima considerazione. Io credo che sia debito del Governo di studiare se egli possa introdurre nel nostro paese quegli stabilimenti di credito agrario che in altre contrade d'Europa hanno procurato ai coltivatori benefizi immensi. Ora egli è appunto perchè credo che questi stabilimenti si possono da noi introdurre, che penso altresì che questa legge possa mantenersi per alcuni anni senza inconveniente di sorta. Se giungessimo ad istituire fra noi degli stabilimenti di credito agrario che avessero per effetto di rendere molto più facili i crediti ipotecari che somministrassero ai proprietari il mezzo di avere a condizioni, senza paragone, meno onerose delle condizioni attuali, si potrebbe senza inconvenienti lasciar gravitare sopra i creditori una tassa tenue come quella portata da questa legge.

Io chiedo adunque la mora indicata di tre anni e mezzo, onde l'esperimento che si fa sia compiuto, onde potere in questo tempo studiare se sia possibile d'introdurre nel nostro paese stabilimenti di credito agrario, i quali col diminuire il tasso dell'interesse migliorino di gran lunga la condizione dei creditori e facciano che quand'anche la tassa dovesse in definitiva ricadere sopra i debitori, cosa che non credo, essa non abbia ad essere che una piccola parte del beneficio che l'istituzione delle Banche agrarie procurerà loro.

Io penso che l'introduzione di questi stabilimenti di credito agrario non sia impossibile, e parmi, per esempio, che si potrebbero introdurre con molta facilità nell'isola di Sardegna, per poco che i proprietari volessero dar opera per attivarli ed assecondare le intenzioni del Governo. Stimo poi che l'introduzione dei medesimi nel continente, dove le proprietà sono molto più divise, avrebbe qualche maggior difficoltà che io non credo però insuperabile. Io prego dunque la Camera di mantenere la proposta del deputato Fara. Forni da me modificata, cioè che questa legge abbia a durare fino al 1° gennaio 1855.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Lanza, la quale limita la durata di questa legge al 1° gennaio 1855.

(È appoggiata.)

LANZA. Se io ho addotte alcune ragioni le quali si attengono alla discussione generale di questa legge, è per la natura stessa dell'emendamento da me proposto, che assolutamente m'imponeva l'obbligo di esporre tali osservazioni, che mi parve non fossero state espone nella discussione generale. Del resto non è mio intendimento di riaprire la discussione generale su questa proposta. Farò solo osservare al signor ministro che, qualora si adottasse il mio emendamento, questa legge, prima che avvenga il caso di doverla prorogare o no, potrebbe avere l'esperienza almeno di un anno o di quindici mesi, perchè, supponendo, come dissi, che quando sia adottata dal Parlamento, essa sia messa in vigore al 1° del prossimo luglio, ne viene che, secondo il mio emendamento, avrebbe diciotto mesi di durata. Ora, quando il signor ministro la presentasse quattro o cinque mesi prima della scadenza, si avrebbe un tempo più che sufficiente onde poterla esaminare. Del resto io prego la Camera di porre allo scopo precipuo che mi sono proposto, il quale si è di far sì che l'imposta colpisca in modo certo il creditore, perchè, se noi fossimo persuasi che l'imposta va immediatamente a cadere sul debitore, a cadere sopra colui il quale, oltre di pagare gl'interessi, paga l'imposta di quel capitale immobile per cui ha fatto un prestito, io credo che nessuno di noi la voterebbe.

In questo dubbio, essendo noi intanto certi che la legge verrà in questi diciotto mesi a colpire per la massima parte i creditori, io credo che il mio emendamento venga molto a proposito; che se invece a questa legge si dà un'esecuzione sicura per tre anni, siamo certi che verrà a colpire in massima parte i debitori in tutt'i mutui che si faranno d'or in avanti.

Chi possiede dei capitali per darli a mutuo esigerà che quest'imposta venga pagata dal debitore; questo è fuori di dubbio. Qui nella Camera si trovano molti avvocati ai quali accade soventi di assistere a contratti di questa natura; essi potranno attestare che, da quando corre voce che si vogliono imporre i capitali in quasi tutti i contratti in un modo o nell'altro, si pone l'obbligo al debitore di pagare quest'imposta. Ne ciò può succedere diversamente. Lo squilibrio tra le domande e le offerte è troppo grande, questo è portato dalla legislazione di tutti i paesi che hanno posto un limite all'interesse legale, il che prova veramente che i capitali non sono in proporzione delle domande fatte. Inoltre l'usura, la quale predomina in molti paesi, prova anche come qui vi sia una grande richiesta di capitali in proporzione delle offerte.

In quanto alle considerazioni fatte dal signor ministro relativamente al credito territoriale credo che il paese, e massime l'agricoltura, gli sarebbero molto riconoscenti, qualora egli volesse occuparsi di quest'importante istituzione.

Io reputo che uno dei mezzi principali per porre un freno all'usura sarebbe appunto l'istituzione di una Banca agraria, di credito territoriale, la quale potesse prestare, mediante determinate cautele, dei capitali ai piccoli proprietari di cui tanto abbonda il nostro paese.

Queste sono le osservazioni che mi occorreva di aggiungere.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha proposto che si limiti questa imposta fino al 1° gennaio 1855.

Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

SINEO. Domando la parola.

Mi pare che deve esser messo prima ai voti l'emendamento dell'onorevole deputato Lanza, il quale non è che un sotto-emendamento alla proposta dell'onorevole Fara-Forni.

Se la Camera mi permette, dirò ancora i motivi...

Voci dalla destra. No! no! (*Susurro*)

SINEO. Non ho ancora parlato su quest'emendamento, e se la Camera vuol permettermi, dirò che io voto per l'emendamento dell'onorevole Lanza, nell'interesse non solo dei contribuenti, ma anche delle finanze.

Io sono persuaso che accadrà nel nostro paese ciò che è accaduto in Francia, cioè che la tassa su i crediti che sono portati da istromenti farà scemare d'assai il numero dei pubblici istromenti, e conseguentemente ne verrà che le finanze ci perderanno.

Il signor ministro ed il commissario regio credono il contrario; ma io sono persuaso che dal giorno in cui si promulgherà questa legge il numero degli istromenti scemerà grandemente. Se la Commissione ha un'opinione diversa, si convincerà al 1° di gennaio 1855, facendo il confronto tra l'anno che corre e quello trascorso, e vedrà se il numero degli istromenti corrisponderà al passato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Lanza, il quale tende a limitare l'applicazione di questa legge sino al 1° gennaio 1855.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti la proposta del signor ministro così concepita, e che terrà luogo dell'articolo 19:

« La presente legge cesserà di aver vigore al 1° gennaio 1855. »

(È approvata.)

Gra viene l'articolo 19 che resta il 20.

« Le disposizioni di questa legge non avranno effetto nell'isola di Sardegna se non dopo la pubblicazione della legge per il riordinamento dell'imposta prediale e per l'abolizione delle decime. »

(È approvato.)

MOZIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Prima di procedere allo squittinio segreto sul complesso della legge di comunicazione dell'ordine del giorno per domani:

1° Discussione sul progetto di legge per una tassa annuale sui corpi morali e manimorte;

2° Discussione del bilancio passivo dell'azienda generale di guerra.

SINEO. Signori, il bilancio della guerra è sicuramente una delle leggi le più importanti che dobbiamo discutere; c'è un rapporto molto voluminoso che ci fu distribuito soltanto ieri l'altro, mi sembra almeno che bisogna leggerlo, se non studiarlo, prima di porlo in discussione. Io domando quindi che questo bilancio dell'azienda generale di guerra sia trasferito all'ordine del giorno di lunedì.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a riprendere i loro posti, affinché possa consultare la Camera sulla proposizione fatta dal deputato Sineo.

VALERIO LORENZO. In appoggio della proposta dell'onorevole deputato Sineo farò osservare alla Camera come la discussione della legge sullo stato degli uffiziali, quantunque sia meno importante e meno lunga del bilancio della guerra, e di cui fu già distribuita la relazione da alcuni giorni, venne rimandata ad alcuni giorni sulla domanda del signor ministro della guerra, il quale addusse per argomento di volersi preparare alla discussione degli emendamenti fatti dalla Commissione. Io credo che la stessa domanda non verrà da

alcuno contrastata pel bilancio della guerra, trattandosi di un bilancio così importante.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Sineo, di rimandare a lunedì la discussione del bilancio passivo dell'azienda generale di guerra.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La prova riesce dubbia.)

LA MARMORA, ministro per la guerra. Io non so se sarà in pronto qualche altra legge da discutere in questo frattempo...

PRESIDENTE. Faccio avvertire al signor ministro che fra una votazione e l'altra non posso accordargli la parola.

Ripetesi la votazione sulla proposta dell'onorevole deputato Sineo.

(La Camera non approva.)

BOTTONE. Da quanto potei rilevare si vorrebbe portare la discussione di questo bilancio all'ordine del giorno di domani.

Io proporrei invece che si portasse all'ordine del giorno di venerdì, almeno così vi sarebbe maggior tempo ad esaminare la relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Ma allora domani probabilmente non vi sarebbe materia da discutere.

BOTTONE. Vi sono le petizioni, le quali si potrebbero portare all'ordine del giorno per domani, oltre la legge sulle manimorte.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il Ministero accetta questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Bottone.

(La Camera approva.)

Mi vien suggerito in questo punto che oltre alla legge per una tassa annua sulle successioni ed alla relazione di petizioni si può portare all'ordine del giorno per domani anche il progetto di legge per un credito straordinario al Ministero relativo alla fabbricazione della polvere.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si procede alla votazione sul complesso del progetto di legge per un'imposta sui crediti fruttiferi, il quale rimane così concepito: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 272.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	120
Maggioranza	61
Voti favorevoli	64
Voti contrari	56

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per imposta sui corpi morali, manimorte;

2° Discussione del progetto di legge per credito al ministro della guerra, relativo alla fabbricazione delle polveri;

3° Relazione di petizioni.